



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

**Centrale dei rischi
Istruzioni per gli intermediari creditizi**

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE

**Centrale dei rischi.
Istruzioni per gli intermediari creditizi**

Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991

14° Aggiornamento del 29 aprile 2011: ristampa integrale.

INDICE

CAPITOLO I	CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI	
SEZIONE 1	FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI	
1. Fonti normative		I.3
2. Obiettivi della Centrale dei rischi		I.3
3. Natura riservata dei dati		I.4
4. Intermediari partecipanti		I.5
5. Responsabilità degli intermediari		I.7
6. Accertamenti ispettivi – Sanzioni		I.8
SEZIONE 2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	
1. Adempimenti iniziali		I.9
2. Centri di elaborazione dati esterni		I.9
3. Codifica dei soggetti censiti		I.9
4. Rilevazione mensile dei rischi		I.10
5. Rilevazione dello status della clientela		I.10
6. Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti		I.11
7. Flusso di ritorno personalizzato		I.11
8. Flusso di ritorno statistico		I.13
9. Informazioni a richiesta: condizioni di accesso		I.13
9.1. Servizio di prima informazione		I.14
9.2. Servizio di informazione periodico		I.15
10. Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni		I.16
11. Modalità di protezione delle informazioni scambiate		I.16
12. Termini di conservazione della documentazione		I.17
13. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio		I.17
CAPITOLO II	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	
SEZIONE 1	PRINCIPI GENERALI	
1. Natura dei rischi censiti		II.3
2. Intermediario segnalante		II.3
3. Intestazione delle posizioni di rischio		II.4
4. Modalità di rappresentazione dei rischi		II.5
5. Limiti di censimento		II.6
6. Fidi plurimi		II.6
7. Fidi promiscui		II.7
SEZIONE 2	CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI	
1. Crediti per cassa		II.9
1.1 Rischi autoliquidanti		II.9
1.2. Rischi a scadenza		II.10
1.3. Rischi a revoca		II.10

1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	II.11
1.5. Sofferenze	II.11
2. Crediti di firma	II.13
3. Garanzie ricevute	II.13
4. Derivati finanziari	II.15
5. Sezione informativa	II.16
5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi	II.16
5.2 Crediti per cassa: operazioni in pool	II.17
5.3 Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	II.17
5.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti	II.17
5.5 Crediti passati a perdita	II.18
5.6 Crediti ceduti a terzi	II.18
SEZIONE 3	VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE
1. Nozione	II.20
2. Localizzazione	II.20
3. Durata originaria	II.20
4. Durata residua	II.21
5. Divisa	II.21
6. Import-export	II.22
7. Tipo attività	II.22
8. Censito collegato	II.23
9. Stato del rapporto	II.23
10. Tipo garanzia	II.26
11. Fenomeno correlato	II.26
12. Qualità del credito	II.27
SEZIONE 4	CLASSI DI DATI
1. Accordato e accordato operativo	II.28
2. Utilizzato	II.29
3. Saldo medio	II.30
4. Valore garanzia e importo garantito	II.30
5. Valore intrinseco e altri importi	II.31
6. Divieto di compensazione	II.31
SEZIONE 5	SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI
1. Factoring	II.33
2. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali	II.34
3. Sconto di portafoglio	II.34
4. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari	II.35
5. Operazioni di cessione di credito da intermediari	II.36
6. Operazioni di leasing	II.36
7. Prefinanziamento di mutuo	II.37
8. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale	II.37
9. Operazioni di accollo	II.37
10. Carte di credito	II.38
11. Pronti contro termine e riporti attivi	II.38
12. Operazioni in pool	II.39

13. Lettere di patronage	II.39
14. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari	II.40
CAPITOLO III	PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
SEZIONE 1	CARATTERISTICHE GENERALI
1. Premessa	III.3
2. Modalità di scambio delle segnalazioni	III.3
3. Controlli	III.4
4. Indagini	III.4
SEZIONE 2	GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI
1. Premessa	III.6
2. Tipologie di soggetti, fonti di censimento e di aggiornamento	III.6
3. Elementi anagrafici dei soggetti censiti	III.8
4. Richiesta del codice censito	III.9
5. Variazioni ai dati anagrafici	III.10
6. Fusioni	III.11
7. Richiesta di prima informazione	III.12
8. Richiesta periodica di informazioni	III.12
9. Accertamento di doppie codifiche	III.13
SEZIONE 3	GESTIONE DEI LEGAMI TRA CENSITI
1. Legami societari: inserimento compagine societaria	III.14
2. Legami societari: aggiornamento	III.14
3. Legami societari: correzioni	III.15
4. Legami societari: verifiche periodiche	III.15
5. Legami di cointestazione: segnalazione	III.16
6. Legami di cointestazione: annullamento	III.16
SEZIONE 4	GESTIONE DEGLI IMPORTI
1. Segnalazione delle posizioni di rischio	III.18
2. Segnalazione dello status della clientela	III.18
3. Rettifiche agli importi	III.19
4. Indagini sugli importi	III.19
CAPITOLO IV	APPENDICI
APPENDICE A	FONTI NORMATIVE
- Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994	IV.5
- Provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995	IV.7
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009	IV.9
- Articoli del Testo Unico Bancario	IV.11

APPENDICE B	MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI	IV.17
APPENDICE C	DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI	IV.25
APPENDICE D	CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE	IV.49
APPENDICE E	CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO	IV.57
APPENDICE F	PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE	IV.65
APPENDICE G	PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	IV.73
APPENDICE H	SCHEMA TIPO DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE	IV.81
APPENDICE I	ELENCO DEI MESSAGGI	IV.85
APPENDICE L	ELENCO DELLE COMUNICAZIONI	IV.91
GLOSSARIO		IV.101

CAPITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

SEZIONE 1

FINALITÀ E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DEI RISCHI

1. Fonti normative.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994¹ e dalle presenti istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B.

Con provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995² sono state individuate, nell'ambito delle società finanziarie, quelle tenute a partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi.

RINVII

- per le fonti normative richiamate, cfr. [App. A.](#)

2. Obiettivi della Centrale dei rischi.

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono

¹ In G.U. n. 91 del 20.4.1994.

² In G.U. n. 200 del 28.8.1995.

raccolte, informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.

Gli intermediari possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. Essi, inoltre, possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Le informazioni della Centrale dei rischi non hanno natura "certificativa". Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva posizione. E' prevista infatti l'esclusione della partecipazione di alcune tipologie di intermediari e sono fissate soglie minime di censimento al di sotto delle quali gli intermediari partecipanti non devono segnalare.

3. Natura riservata dei dati.

I dati personali della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi. E' consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

In base alle disposizioni del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli ai sensi degli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del T.U.B. L'art. 24, comma 1, lett. a) del citato decreto consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento "è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria".

Anche la Banca d'Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati. L'art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 196 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici.

La Banca d'Italia tratta i dati della Centrale dei rischi in base alle disposizioni di legge, richiamate nel par. 1 della presente sezione, che le attribuiscono il potere di raccolta dei dati stessi, per "finalità di controllo degli intermediari e dei mercati

creditizi e finanziari” e di “tutela della loro stabilità”; può trattarli anche per le altre finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi³.

Considerate le finalità del trattamento dei dati CR, non sono esercitabili nei confronti della Banca d'Italia i diritti di cui all'art. 7, commi 1, 2 lett. a), b) e c), 3, 4 lett. a) del citato d. lgs. n. 196 che consentono all'interessato di conoscere i dati personali che lo riguardano, nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione⁴. Tuttavia, poiché per lo svolgimento del servizio centralizzato dei rischi non rilevano esigenze di riservatezza nei confronti degli interessati, ai sensi della delibera CICR del 29 marzo 1994 gli interessati possono conoscere le informazioni registrate a loro nome.

Gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del T.U.B. tale informativa va comunque fornita al cliente consumatore⁵ la cui domanda di credito sia stata rifiutata sulla base di informazioni presenti nella Centrale dei rischi.

La Banca d'Italia, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari.

4. Intermediari partecipanti.

La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria per:

- a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);

³Titolare del trattamento dei dati CR è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma); responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, Largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati – RM). Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – al compimento di operazioni sui dati CR, nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le su indicate finalità istituzionali.

⁴ Cfr. art. 8, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 196/2003.

⁵Per la definizione di consumatore cfr. art. 121 T.U.B.

- b) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B., iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo T.U.B., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009. L'attività di finanziamento, comprensiva dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi all'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- c) le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, secondo quanto previsto dall'art. 23 del predetto decreto ministeriale.

Gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell'attività di finanziamento sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio. Gli intermediari finanziari che si rendono cessionari di crediti al consumo possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio qualora i crediti acquisiti superino la soglia del 50 per cento dell'attività di finanziamento dagli stessi svolta. A tal fine essi devono inoltrare la relativa domanda alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In occasione dell'iscrizione nell'albo e/o nell'elenco speciale sopra richiamati, gli intermediari finanziari già operativi - cioè già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. - devono accertare la sussistenza delle condizioni di partecipazione o di esonero dal servizio sulla base dei dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi.

Gli intermediari finanziari di nuova costituzione che si iscrivono, sin dall'inizio dell'operatività, nel suddetto albo e/o nell'elenco speciale e quelli che al momento dell'iscrizione sono operanti da meno di due esercizi, devono verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al servizio centralizzato dei rischi in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

L'esito delle valutazioni effettuate deve essere tempestivamente comunicato alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. Il venir meno dei requisiti di partecipazione o di esonero deve essere prontamente comunicato.

La Banca d'Italia si riserva comunque di verificare, con le modalità ritenute opportune, la sussistenza delle condizioni sopra richiamate.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei rischi anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti.

5. Responsabilità degli intermediari.

Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.

Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un'erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnalatici.

Particolare attenzione va riservata alla segnalazione delle informazioni anagrafiche della clientela; la precisa e completa comunicazione degli attributi anagrafici consente la corretta identificazione dei soggetti segnalati negli archivi della Centrale dei rischi ed evita inesattezze nella imputazione dei rischi.

Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse.

Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza)⁶.

Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede prontamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta - alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

Gli intermediari hanno, altresì, l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi e, specificamente, quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire. Nell'ambito di tale ultima attività, all'intermediario segnalante è rimessa la responsabilità di valutare, sulla base delle risposte fornite dal sistema informativo della Centrale dei rischi, se il nominativo del quale ha segnalato i dati anagrafici sia presente o meno negli archivi della Centrale dei rischi. In particolare l'intermediario, quando segnala per la prima volta un cliente e riceve dalla C.R. i dati anagrafici del o dei soggetti presenti in anagrafe aventi una somiglianza con il nominativo da codificare, deve verificare con particolare cura, sulla base della documentazione di cui è in possesso, se tra i soggetti che gli sono stati sottoposti è identificabile il proprio cliente.

⁶ Le pronunce dell'Autorità giudiziaria, ancorché appellabili, sono immediatamente esecutive, ove non ne sia stata disposta la sospensione.

L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni e ai flussi di ritorno periodici nei quali sono riportate le informazioni anagrafiche e di rischio dei singoli clienti; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

Gli intermediari partecipanti al servizio sono tenuti a inviare alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché dal Direttore generale, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e si basano sui dati della contabilità aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

RINVII

- per il fac-simile della lettera di attestazione della conformità delle segnalazioni ai dati della contabilità aziendale, cfr. [App. H.](#)

6. Accertamenti ispettivi – Sanzioni.

Le ispezioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi vengono condotte, di norma, in concomitanza con quelle generali di vigilanza e sono volte alla verifica dell'attendibilità del sistema informativo, dell'efficacia dei controlli interni e dell'affidabilità delle segnalazioni.

Al termine dell'ispezione - ove emergano aspetti meritevoli di rilievo - viene consegnato ai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un esemplare del fascicolo contenente le risultanze dell'accertamento. Entro trenta giorni dalla consegna del fascicolo l'intermediario fa conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso, nonché le iniziative poste in essere e quelle allo studio per rimuovere le anomalie accertate; entro il medesimo termine l'intermediario deve inviare le segnalazioni di rischio omesse e/o rettificare quelle errate.

La violazione delle disposizioni concernenti il servizio di centralizzazione dei rischi emanate dal CICR e dalla Banca d'Italia può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U.B.

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Adempimenti iniziali.

La Centrale dei rischi, allorché ha notizia dell'iscrizione di una banca nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. ovvero di un intermediario finanziario nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. o nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B., provvede a chiedere allo stesso le modalità tecniche che intende adottare per l'invio delle segnalazioni, l'elenco dei nominativi consegnatari delle chiavi di crittografia, nonché la lettera attestante la conformità delle segnalazioni di rischio ai dati della contabilità aziendale. Per gli intermediari finanziari la produzione delle informazioni richieste è subordinata al preventivo accertamento da parte degli stessi della sussistenza delle condizioni di adesione al servizio di centralizzazione dei rischi.

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi sono iscritti nelle anagrafi elettroniche della Centrale dei rischi con i dati relativi alla denominazione, alla forma giuridica, all'indirizzo e alla sede legale. E' inoltre indicato il codice ABI degli intermediari bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; alle società finanziarie facenti parte dei gruppi bancari viene assegnato un codice convenzionale. Tali codici devono essere utilizzati per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni che intervengano nei propri elementi identificativi, nonché le operazioni di fusione o incorporazione che li riguardino.

2. Centri di elaborazione dati esterni.

Gli intermediari possono avvalersi, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno. In tal caso sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico di cui intendono avvalersi e le eventuali variazioni che possono verificarsi nel tempo. La Banca d'Italia attribuisce al centro esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

3. Codifica dei soggetti censiti.

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante un

codice censito che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi concernenti.

Il *codice censito* viene altresì assegnato dalla Centrale dei rischi ai componenti di una coobbligazione, ai soggetti per i quali viene avanzata una richiesta di prima informazione, nonché per esigenze segnaletiche di altra natura.

4. Rilevazione mensile dei rischi.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati). Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto, esse devono essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

5. Rilevazione dello *status* della clientela.

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (*status*); in particolare rileva il passaggio dei crediti a sofferenza e la loro ristrutturazione.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente o approvato la ristrutturazione del credito.

Le informazioni sullo *status* aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile; esse, pertanto, vengono comunicate agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli intermediari che hanno ricevuto in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo *status* si riferisce.

6. Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti.

Al fine di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e per azioni.

Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella risposta a richieste di informazioni.

Sono oggetto di rilevazione in forma di cointestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cancellate dal Registro delle Imprese verso cui l'intermediario vanta ragioni di credito.

La Centrale dei rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi.

7. Flusso di ritorno personalizzato.

La Centrale dei rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste.

Ove il soggetto segnalato sia una cointestazione il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui

eventualmente facciano parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente (censito collegato) nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le segnalazioni inoltrate a suo nome dagli intermediari. L'aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dallo schema segnaletico, con le seguenti eccezioni:

- non viene restituita la qualifica di incaglio attribuita al cliente dall'intermediario segnalante e rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*;
- non viene restituita l'informazione relativa al deterioramento del credito e rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*;
- non viene comunicata l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti, riportata nella variabile *censito collegato* della categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*;
- per la variabile di classificazione *localizzazione* non viene fornita l'indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente; viene distinta solo la rete italiana da quella estera⁷.

Per ciascun nominativo segnalato, il flusso di ritorno contiene ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia. Con riferimento ai censiti segnalati, viene infine evidenziato l'eventuale trascinarsi dei dati.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata, per ciascun soggetto segnalato, la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari e del gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario segnalante.

RINVII

- per il dettaglio del flusso di ritorno personalizzato, cfr. [App. E.](#)

8. Flusso di ritorno statistico.

⁷ Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, ove la variabile indica la residenza del debitore ceduto, l'informazione viene invece restituita con lo stesso dettaglio con cui è rilevata.

La Banca d'Italia invia con cadenza mensile a ciascun intermediario partecipante un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla propria clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa. I dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento.

9. Informazioni a richiesta: condizioni di accesso.

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui concorrano a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

In particolare le richieste di informazione possono riguardare:

- soggetti non ancora affidati, per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;
- soggetti già affidati, ma non segnalabili perché il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore ai vigenti limiti di censimento ovvero per altri motivi (ad es.: rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario).

E' altresì consentito l'accesso ad informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Gli intermediari, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'accesso all'informazione, nell'inoltrare le richieste devono indicarne il motivo e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Le richieste che non risultino coerenti con i criteri sopra enunciati devono ritenersi in conflitto con il vincolo di riservatezza che assiste i dati della Centrale dei rischi. Eventuali abusi sono sanzionabili ai sensi dell'art. 144 T.U.B.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. servizio di prima informazione) o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni su un insieme di nominativi (c.d. servizio di informazione periodico) relative all'ultima rilevazione.

La Banca d'Italia addebita, a titolo di rimborso, le spese sostenute per evadere le richieste avanzate dagli intermediari. Per la determinazione delle tariffe⁸ vengono prese in considerazione le spese effettivamente sostenute anche in relazione al livello di dettaglio e alla profondità storica delle informazioni fornite. Gli intermediari devono provvedere al pagamento delle tariffe entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Banca d'Italia.

9.1. Servizio di prima informazione.

Gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio relative alle ultime ventiquattro ovvero trentasei rilevazioni.

In particolare, con riferimento alle imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni il periodo interrogabile da parte degli intermediari si estende fino ad un massimo di trentasei rilevazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni nei seguenti casi:

- in capo al soggetto richiesto è stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;
- negli archivi della Centrale dei rischi risulta in essere un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;
- il soggetto ha o potrà avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

⁸ Le tariffe applicate sono comunicate periodicamente dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari possono avanzare richieste di prima informazione di primo e di secondo livello, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni fornite.

Nelle risposte alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari – e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati. Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto.

Nelle risposte alle richieste di secondo livello su cointestazioni sono fornite anche le posizioni globali di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.

Sia nel primo, sia nel secondo livello sono altresì contenute informazioni relative all'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, al numero degli intermediari segnalanti, al numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia; viene inoltre evidenziato l'eventuale trascinarsi dei dati. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio del cliente nei confronti del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente.

Relativamente ai nominativi che presentano un collegamento giuridico con la clientela effettiva o potenziale, gli intermediari possono avanzare solo richieste di primo livello.

RINVII

- per il dettaglio del flusso di ritorno di prima informazione, cfr. [App. D.](#)

9.2. Servizio di informazione periodico.

Tramite il servizio di informazione periodico gli intermediari possono accedere a informazioni su clientela non segnalata.

Gli intermediari devono inoltrare le richieste di informazione entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e riceveranno le relative risposte appena conclusasi la rilevazione.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, sono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello; qualora la richiesta riguardi un soggetto collegato, le informazioni fornite sono quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello

RINVII

- per il dettaglio del flusso di ritorno di prima informazione, cfr. [App. D.](#)

10. Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni.

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti ha luogo mediante la rete nazionale interbancaria (RNI); in relazione alle caratteristiche del flusso, la trasmissione avviene con modalità *message switching* o *file transfer*. Per quanto riguarda il flusso di ritorno personalizzato, verrà concordato con ogni intermediario il vettore (rete o supporto magnetico) più idoneo ad assicurare la massima tempestività nel rendere disponibile l'informazione.

Gli intermediari che abbiano difficoltà a utilizzare la rete nazionale interbancaria potranno ricorrere al supporto magnetico, informando tempestivamente la Centrale dei rischi in merito alla natura e alla durata dei relativi impedimenti.

Ogni diversa tipologia di comunicazione con la Centrale dei rischi (ad es. quesiti, comunicazioni connesse con gli accertamenti ispettivi) va effettuata mediante la corrispondenza ordinaria, da indirizzare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

11. Modalità di protezione delle informazioni scambiate.

La Centrale dei rischi adotta tutti gli accorgimenti necessari per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure.

La riservatezza delle informazioni scambiate tra la Centrale dei rischi e gli intermediari viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate.

La chiave segreta di crittografia, unitamente alla relativa data di inizio validità, viene rilasciata dalla Banca d'Italia direttamente agli intermediari partecipanti. La chiave di crittografia viene sostituita dalla Banca d'Italia periodicamente o su richiesta degli intermediari.

Gli intermediari partecipanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

RINVII

- per il rilascio della chiave di crittografia, cfr. [cap. I, sez. 2, par. 1](#) ;
- per il ricorso a centri di elaborazione dati esterni, cfr. [cap. I, sez. 2, par. 2](#) .

12. Termini di conservazione della documentazione.

Gli intermediari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.

La Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi della Centrale dei rischi per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

13. Distribuzione della normativa disciplinante il servizio.

Le presenti disposizioni sono integrate dalla documentazione contenente le modalità tecniche per lo scambio di informazioni mediante i supporti previsti, nonché per l'utilizzo dei programmi di diagnostica e crittografia.

La pubblicazione sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) delle disposizioni che disciplinano il servizio centralizzato dei rischi ha valore legale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69.

CAPITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

1. Natura dei rischi censiti.

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito¹.

L'obbligo di segnalare alla Banca d'Italia le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente.

In occasione di ogni rilevazione deve essere segnalata la situazione del singolo soggetto quale risulta all'ultimo giorno del mese di riferimento.

2. Intermediario segnalante.

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

In caso di finanziamenti concessi con fondi ricevuti da altri intermediari, i quali non restano esposti nei confronti dei clienti, la segnalazione deve essere effettuata dall'intermediario che instaura i rapporti di credito in nome e per conto proprio.

Per le operazioni che confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* l'intermediario è tenuto alla segnalazione anche se non è titolare del credito.

¹ I crediti prescritti (art. 2934 e seg. c.c.) non sono oggetto di rilevazione; la loro segnalazione non è più dovuta a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata. La semplice diffida stragiudiziale del debitore volta ad eccepire la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

3. Intestazione delle posizioni di rischio.

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più fidi; le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte;
- i fondi comuni d'investimento.

Ai fini segnaletici vanno considerati i seguenti casi particolari:

- fidi concessi a un nominativo con possibilità di utilizzo da parte di un terzo; se quest'ultimo non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'intermediario, la posizione di rischio deve essere integralmente segnalata a nome del soggetto che risulta intestatario del rapporto di credito;
- fidi concessi a un nominativo per ordine o incarico di un terzo. In caso di finanziamento concesso al beneficiario e garantito dall'ordinante, la segnalazione del fido va effettuata a nome del primo e l'impegno dell'ordinante va segnalato fra le garanzie ricevute. Se invece il beneficiario non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dell'intermediario, questi deve segnalare il fido a nome dell'ordinante;
- fidi concessi a una persona che è deceduta; la posizione di rischio va segnalata a nome del soggetto che subentra o della cointestazione costituita da coloro che subentrano nella posizione debitoria del "de cuius". Se l'eredità non è stata accettata ovvero è stata accettata con beneficio d'inventario la posizione di rischio deve essere mantenuta in capo al soggetto defunto. Qualora erede sia un minore, la posizione di rischio deve essere intestata a nome dello stesso e non a nome del suo eventuale rappresentante legale;
- fidi concessi ad un'impresa familiare (art. 230 bis c.c.); i rischi vanno imputati al titolare della impresa stessa.

Devono confluire in un'unica segnalazione i fidi concessi:

- a una o più ditte individuali facenti capo al medesimo titolare e al titolare come persona fisica;
- al debitore originario e a organi di procedure concorsuali;

- a persone giuridiche con sede legale in Italia e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali ovunque ubicati; tale principio vale anche per i fidi concessi a intermediari creditizi italiani e a loro filiali estere;
- a persone giuridiche con sede legale all'estero e a loro sezioni periferiche, organi, filiali, ripartizioni territoriali estere.

Viceversa, devono essere segnalati distintamente i fidi concessi a persone giuridiche con sede legale all'estero e quelli concessi a loro sedi secondarie in Italia.

4. Modalità di rappresentazione dei rischi.

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa.

Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento. In particolare, i crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze. I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria.

La sezione informativa risulta articolata in otto categorie di censimento: operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in *pool* - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in *pool* - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in *pool* - totale, crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi.

Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

Nelle *classi di dati* vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento. Il modello di rilevazione prevede otto *classi di dati* (accordato, accordato operativo, utilizzato, saldo medio, valore garanzia, importo garantito, valore intrinseco e altri importi) che spiegano la misura rilevata.

Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di euro. Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

5. Limiti di censimento.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza²;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo³.

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari - con riferimento al medesimo cliente - devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti cfr. [cap. II, sez. 2, par. 5.5.](#)

6. Fidi plurimi.

E' definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

² Per esigenze di continuità con il periodo antecedente al cambio del segno monetario, non devono essere segnalate le posizioni di importo, al netto delle perdite, inferiore a 250 euro.

³ Cfr. nota n. 2.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato e l'accordato operativo all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare a nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente, l'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

7. Fidi promiscui.

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse.

Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può specificare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna forma tecnica. In assenza di tali indicazioni, l'accordato e l'accordato operativo vanno distribuiti secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito.

Se il fido è utilizzato parzialmente, ovvero non presenta alcun utilizzo, il margine disponibile deve emergere nella categoria di censimento che presenta il maggior grado di rischiosità. Anche nei casi in cui il fido viene utilizzato in misura superiore all'accordato operativo, lo sconfinamento deve risultare nella categoria più rischiosa.

Ai fini dell'attribuzione dell'accordato alle diverse categorie di censimento si fa presente che di norma:

- i crediti di firma sono considerati meno rischiosi di quelli per cassa;
- i crediti per cassa seguono l'ordine di rischiosità crescente delle categorie di censimento previste dal modello di rilevazione dei rischi.

Parimenti, nei casi in cui la promiscuità interessi le variabili di classificazione, la segnalazione dell'accordato, ai fini dell'evidenziazione dell'eventuale margine disponibile o sconfinamento, va effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di fido ovvero, in assenza di queste, della valutazione di rischiosità effettuata dall'intermediario.

Soluzioni analoghe devono essere adottate affinché emergano eventuali incapienze delle garanzie reali che assistono i fidi promiscui. In particolare, il

controvalore dell'importo garantito va ripartito - anche nella eventualità che la garanzia assista crediti di firma - in modo da far risultare l'incapienza nella categoria di censimento caratterizzata da maggior rischiosità. Indipendentemente dalla distribuzione dell'importo garantito, per tutti i rapporti coperti dal fido promiscuo deve essere comunque specificata la tipologia della garanzia.

SEZIONE 2

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa.

1.1 Rischi auto liquidanti.

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa⁴. Di conseguenza, il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring⁵;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art.1260 c.c.;
- prestiti contro cessione di stipendio;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria devono inoltre essere convenzionalmente segnalati i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

RINVII

- per la definizione di clientela diversa da intermediari, cfr. [glossario](#).

⁴ Tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

⁵ Ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri.

1.2. Rischi a scadenza.

La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso⁶;
- operazioni relative alle "campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti", e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51", qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza.

1.3. Rischi a revoca.

Nella categoria di censimento *rischi a revoca* confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti* (c.d. insoluti).

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

⁶ Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro; gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell'utilizzato.

Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

1.4. Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.

Nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari* devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.

Devono essere convenzionalmente segnalati nella presente categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi". In particolare:

- i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle "campagne di acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64", alle "campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51". Dette operazioni vanno segnalate nella presente categoria di censimento qualora l'intermediario segnali in sofferenza la rimanente esposizione nei confronti del debitore stesso ovvero, in assenza di altre linee di credito, lo ritenga in stato di insolvenza.

1.5. Sofferenze.

Nella categoria di censimento *sofferenze* va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.

Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati *utilizzato*.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati ⁷.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.);
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.) ⁸.

⁷ Cfr. cap. I, sez. 1, par. 3.

⁸ Gli intermediari che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto esdebitato o, pur avendola presentata, non sono stati ammessi, dalla data del decreto di esdebitazione non devono più segnalare l'intero importo del credito vantato ma un importo pari alla percentuale che i creditori concorsuali di pari grado hanno conseguito in sede fallimentare.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

2. Crediti di firma.

La sezione *crediti di firma* comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito va attribuito per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura, secondo le valutazioni dell'intermediario, risulti in prevalenza destinata la garanzia.

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria* devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione della variabile di classificazione *tipo garanzia*:

- le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti;
- le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito "pro solvendo";
- le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994 la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del T.U..

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con precostituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi - dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza - stipulati direttamente con altri enti.

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma.

3. Garanzie ricevute.

Sono comprese nella categoria di censimento *garanzie ricevute* le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le

garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Tra l'altro, confluiscono nella categoria di censimento:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate⁹;
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di acollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione;
- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- le garanzie ricevute dai "Fondi di garanzia" (ad es. "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.96 n. 662 e "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con D.L. 29.11.2008, n. 185);
- le controgaranzie a prima richiesta.

Non formano invece oggetto di rilevazione:

- le garanzie che non trovano la propria fonte nell'autonomia negoziale delle parti, come ad esempio le fideiussioni rilasciate *ex lege* dallo Stato;
- le garanzie che assistono operazioni diverse da quelle comprese nell'area di censimento della Centrale dei rischi;
- i contratti di assicurazione del credito che, non costituendo una forma di garanzia dell'adempimento del debitore principale, non comportano l'assunzione di un'obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore medesimo;
- le garanzie rilasciate a favore di una società di persone da parte di soci che per legge rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni della società medesima. Ove detti soci rilascino le garanzie unitamente a terzi, le stesse vanno segnalate unicamente a nome di questi ultimi.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al

⁹ Sono escluse le garanzie cumulativamente rilasciate, entro un certo plafond, agli intermediari da parte delle imprese consorziate.

perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento della effettiva acquisizione della stessa.

In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute* - indicando nello *stato del rapporto* "garanzia attivata con esito negativo" - fintanto che esiste il rapporto garantito. Nell'ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l'intermediario vanta ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Conformemente ai principi generali, le garanzie ricevute da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate a nome della cointestazione degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

RINVII

- per la segnalazione delle garanzie che assistono finanziamenti erogati in pool, cfr. [cap II, sez. 5 par. 12.](#)

4. Derivati finanziari.

Confluiscono nella categoria di censimento *derivati finanziari* i contratti derivati negoziati sui mercati *over the counter* (c.d. OTC, ad es. *swaps*, *fras*, opzioni).

Deve essere segnalato nella classe di dati *valore intrinseco* il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti¹⁰.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*).

¹⁰ Agli accordi di compensazione contrattuali è riconosciuto un effetto di riduzione dell'esposizione purché si verifichino le condizioni indicate nella circ. n. 155 del 18.12.91, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", sez. 3, sottosezione 3.

Sono esclusi dalla rilevazione i contratti derivati negoziati sui mercati ufficiali e i derivati interni (c.d. *internal deals*).¹¹

Nelle operazioni negoziate sui mercati *over the counter*, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraenti segue i criteri generali previsti per i crediti di firma.

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alla Cassa Compensazione e Garanzia per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati ufficiali non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla Cassa, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

La variabile di classificazione *divisa* deve essere valorizzata facendo riferimento alla valuta di denominazione dell'operazione ("euro" o "altre valute").

5. Sezione informativa.

5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi.

Confluiscono nella categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi* i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*.

Confluiscono nella presente categoria di censimento anche i finanziamenti erogati dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, per la quota non comportante l'assunzione di rischio da parte dell'intermediario medesimo; la restante quota parte deve essere segnalata nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa.

L'importo da segnalare nella classe di dati *altri importi* è pari all'ammontare del debito a scadere in linea capitale (comprensivo della quota

¹¹ Costituiscono, invece, oggetto di segnalazione le "operazioni con regolamento a lungo termine" di cui alla circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti".

capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

5.2 Crediti per cassa: operazioni in pool.

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila*", la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento "*crediti per cassa: operazioni in pool - totale*", l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool.

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento *crediti per cassa: operazioni in pool- altra azienda partecipante*, la quota di propria pertinenza.

5.3 Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti.

Nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

Le variabili di classificazione *tipo attività* e *stato del rapporto* vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione *censito collegato* deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente.

RINVII

- per la definizione di clientela diversa da intermediari, cfr. [glossario](#).

5.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti.

Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti - acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali - scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.

In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione *stato del rapporto*, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti.

5.5 Crediti passati a perdita.

Devono essere segnalati nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita* i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

Nella categoria deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo qualunque sia il loro importo, sempreché nel mese di rilevazione o in quello precedente l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia effettuato a nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione. L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita un importo pari alla differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di acquisto. Tale importo dovrà comprendere le eventuali ulteriori perdite deliberate dal cessionario medesimo.

5.6 Crediti ceduti a terzi.

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

RINVII

- per la segnalazione delle operazioni di cessione di credito tra intermediari, cfr. [cap II, sez. 5 par. 5.](#)

SEZIONE 3

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

1. Nozione.

Le variabili di classificazione sono qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

2. Localizzazione.

La variabile di classificazione *localizzazione* indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento fatta eccezione per quella relativa ai *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti*.

Limitatamente alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* la variabile di classificazione *localizzazione* indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto¹². Essa può assumere i valori: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole e non residente.

3. Durata originaria.

La variabile di classificazione *durata originaria* consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi a scadenza, derivati finanziari, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda*

¹² Nel caso in cui detta area geografica non sia conosciuta, la valorizzazione della variabile può essere convenzionalmente effettuata riferendosi al luogo in cui il credito è domiciliato per la riscossione.

capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool – totale.

La variabile di classificazione può assumere i valori *fino ad un anno, da oltre un anno a 5 anni, oltre cinque anni*. Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento non sia classificato tra i rischi a scadenza.

Nel periodo antecedente il perfezionamento del contratto di finanziamento la variabile deve essere valorizzata sulla base delle indicazioni desumibili dalla delibera di fido; successivamente, con riguardo alle previsioni contrattuali.

4. Durata residua.

La variabile di classificazione *durata residua* indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale*.

Essa può assumere i valori *fino ad un anno, oltre un anno, e non rilevante*. I valori *fino ad un anno* e *oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Nella categoria di censimento *derivati finanziari*, essa assume il valore *non rilevante* nel caso di derivati a struttura complessa, cioè più prodotti derivati incorporati in un unico contratto; per le categorie di censimento relative alle operazioni in pool, la variabile di classificazione assume il valore *non rilevante* nei casi in cui il finanziamento sia classificato tra i rischi a revoca.

5. Divisa.

La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi*.

Essa può assumere i valori corrispondenti a *euro* e *altre valute*. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a *altre valute* deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta

diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte. Per tali operazioni deve essere attivato il valore *altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio* nella variabile di classificazione *tipo attività*.

Qualora gli utilizzi di una medesima linea di credito siano da considerare parte in euro e parte in altre valute, in quanto la relativa provvista è parte in euro e parte in altre valute, le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* della pertinente categoria di censimento devono essere avvalorate secondo la stessa ripartizione.

RINVII

- per le modalità di conversione delle operazioni in valuta, cfr. [cap. II, sez. 1, par. 4.](#)

6. Import-export.

La variabile di classificazione *import-export* indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale e operazioni effettuate per conto di terzi*.

7. Tipo attività.

La variabile di classificazione *tipo attività* consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo ("cessione"), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring ("factoring"), gli anticipi s.b.f., su fatture e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi");
- nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valore su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati;
- nella categoria di censimento *derivati finanziari*, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati *over the counter* (*swaps*, *fras*, opzioni, altri contratti derivati);
- nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la tipologia e la natura dell'operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;

- nella categoria *crediti ceduti a terzi*, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

8. Censito collegato.

La variabile di classificazione *censito collegato* consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *garanzie ricevute*, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;
- *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente;
- *crediti ceduti a terzi*, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cessionario.

In particolare, nelle categorie di censimento *garanzie ricevute* e *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore *non rilevato* quando il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento, nonché, limitatamente alle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie.

9. Stato del rapporto.

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce indicazioni sulla situazione dei crediti.

Nell'ambito delle categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza* e *rischi a revoca*, la variabile distingue gli incagli, le linee di credito ristrutturate e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare, si considerano:

- ad incaglio, i clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo¹³;
- ristrutturati, i rapporti contrattuali modificati o accesi nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione cioè di un accordo con il quale un intermediario o un pool di intermediari, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore non riconducibile unicamente a profili attinenti al rischio-paese, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione

¹³ Per una completa definizione degli incagli cfr. circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti".

- del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita¹⁴. Un'operazione di ristrutturazione può avere natura liquidatoria o non liquidatoria a seconda che l'accordo di ristrutturazione rappresenti o no un piano di rientro dell'intera esposizione volto a liquidare la relazione commerciale con il cliente;
- inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la qualifica di incaglio, in quanto relativa all'intera posizione del cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito;
- l'informazione relativa alla ristrutturazione del credito e agli inadempimenti persistenti, anche se riferita a crediti vantati nei confronti di clientela ad incaglio, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate¹⁵;
- la qualifica di "ristrutturato" permane sulle singole linee di credito interessate sino alla loro estinzione salvo che, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, l'intermediario attesti - con motivata delibera dei competenti organi aziendali - il rientro "in bonis" del cliente ovvero l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità e la mancanza di inadempimenti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non). Al verificarsi della prima inadempienza¹⁶ sulla linea di credito ristrutturata, l'intermediario è tenuto a classificare l'intera posizione del cliente fra le sofferenze o gli incagli a seconda delle valutazioni sulle condizioni di solvibilità del debitore.

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza ovvero a incaglio, gli intermediari sono tenuti, al verificarsi della prima inadempienza sul credito ristrutturato, a classificare l'intera posizione del cliente fra le sofferenze o gli incagli.

¹⁴ I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti già classificati in altre classi di anomalia (incagli, crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni). Il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti classificati "in bonis" per i quali la ristrutturazione coinvolge un pool di banche. La sussistenza della "perdita" - nel caso di ristrutturazione di un credito "in bonis" da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche - va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

¹⁵ Ai fini della qualifica della linea di credito come "ristrutturata" in Centrale dei rischi, non assume rilievo la distinzione tra piani di rientro aventi natura liquidatoria e non liquidatoria. In caso di ristrutturazione non liquidatoria dell'intera esposizione verso clientela ad incaglio, l'intermediario non deve più qualificare ad incaglio le singole linee di credito.

¹⁶ L'inadempienza rileva nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi il normale periodo di tolleranza previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (non oltre 30 giorni).

Le informazioni relative alla ristrutturazione del credito e agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni), insieme alla classificazione a sofferenza del cliente, rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall'art. 125, comma 3 del T.U.B. .

Nell'ambito della categoria di censimento *garanzie ricevute*, la variabile di classificazione *stato del rapporto* indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. In particolare, la garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore *garanzia non attivata*.

Con riferimento alle categorie di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* e *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario.

Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti*, *rischi a scadenza*, *rischi a revoca*, *finanziamenti a procedura concorsuale* e *altri finanziamenti particolari*, *sofferenze*, *garanzie connesse con operazioni di natura commerciale*, *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, *garanzie ricevute*, *derivati finanziari*, *operazioni effettuate per conto di terzi* e *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

Si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza del giudizio.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione riferita alla data del provvedimento assunto dall'Autorità adita e le segnalazioni dovranno essere adeguate in conformità a quanto stabilito dal provvedimento stesso.

RINVII

- per la definizione di crediti sconfinanti cfr. [glossario](#);

10. Tipo garanzia.

La variabile di classificazione *tipo garanzia* fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo. La variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un utilizzato pari a zero. Nel caso di crediti deliberati come garantiti, per i quali le garanzie vengano acquisite e perfezionate successivamente, la variabile *tipo garanzia* deve essere valorizzata solo a partire dal momento in cui le garanzie sono acquisite e perfezionate;
- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei *crediti per cassa*, i valori *pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi* quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; *pluralità di garanzie reali esterne* se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; *pluralità di garanzie reali e/o privilegi* nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
- nelle *garanzie ricevute*, il valore *pluralità di garanzie reali esterne e personali* quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

11. Fenomeno correlato.

La variabile di classificazione *fenomeno correlato* deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante. Essa fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non).

12. Qualità del credito.

La variabile di classificazione *qualità del credito* consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrano o meno tra le attività “deteriorate” ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza¹⁷.

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca e finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*.

La variabile di classificazione può assumere i valori *deteriorato, non deteriorato* e, nel caso in cui l'intermediario segnalante non sia assoggettato all'obbligo di segnalazione delle attività “deteriorate” a fini di vigilanza, il valore *non applicabile*.

¹⁷ Cfr. circ. n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, Avvertenze Generali.

SEZIONE 4

CLASSI DI DATI

1. Accordato e accordato operativo.

Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*accordato* rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

L'*accordato operativo* rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

Nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'*accordato operativo* indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Se, per le caratteristiche dell'operazione l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. Rientrano, di norma, in tale fattispecie le operazioni di pronti contro termine e i riporti.

Vanno ricompresi nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* gli ampliamenti di fido richiesti dal cliente che comportano la possibilità per il medesimo di elevare per un certo periodo la propria capacità di indebitamento verso l'intermediario.

Non devono formare oggetto di segnalazione nell'*accordato* e nell'*accordato operativo* i massimali operativi che l'intermediario, per esigenze interne, abbia predeterminato a favore della clientela e i fidi (o gli ampliamenti di fidi preesistenti) deliberati in assenza di una specifica richiesta di finanziamento da parte della clientela (c.d. fidi interni). Tali fidi devono essere segnalati a partire dalla data in cui il rapporto di affidamento è formalizzato e accettato dalla clientela.

Il recesso dell'intermediario segnalante, o altro evento estintivo del contratto di finanziamento, comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'*accordato* e nell'*accordato operativo*. Parimenti, nell'ipotesi di linee di credito ridotte le segnalazioni devono essere corrispondentemente adeguate.

L'eventuale proroga del fido e la rinegoziazione del credito danno luogo al mantenimento della segnalazione dell'*accordato* e dell'*accordato operativo* solo se formalizzate.

Nel caso di delibera di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento per il quale sussiste ancora un'esposizione dell'intermediario, l'*accordato* della nuova operazione assorbe quello precedente. In ogni caso, sino al momento dell'erogazione del finanziamento, nell'*accordato operativo* deve essere segnalato l'importo dell'operazione preesistente. In particolare:

- se le operazioni sono della stessa natura, nell'*accordato* va indicato il maggiore tra gli importi del nuovo affidamento e di quello precedente;
- se la nuova operazione è di natura diversa rispetto alla precedente, l'*accordato* della nuova delibera deve essere segnalato, sino al momento dell'erogazione, nella categoria di censimento ove viene segnalato l'utilizzato della precedente operazione; l'eventuale margine disponibile deve essere evidenziato nella categoria di censimento di pertinenza della nuova operazione. All'atto dell'erogazione le segnalazioni devono tener conto unicamente delle caratteristiche della nuova operazione.

Conformemente ai principi generali, nei crediti di firma l'*accordato* rappresenta l'ammontare delle garanzie che l'intermediario ha deliberato di prestare, l'*accordato operativo* indica l'ammontare delle garanzie che l'intermediario si è impegnato a prestare sulla base di un contratto perfetto ed efficace.

2. Utilizzato.

La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa.

L'*utilizzato* rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini della segnalazione, il conto di destinazione finale.

Si precisa che:

- le competenze, per spese e interessi, maturate periodicamente sulle aperture di credito in conto corrente vanno segnalate con riferimento alla fine del periodo di competenza, anche se contabilizzate in data successiva;
- le competenze e gli interessi da percepire vanno segnalati solo se relativi a crediti da ritenersi in mora secondo i termini previsti dalle clausole

contrattuali ovvero quelli più favorevoli riconosciuti al cliente sulla base degli usi negoziali; essi vanno compresi nella categoria di censimento relativa alle operazioni alle quali sono riferibili.

3. Saldo medio.

L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca.

Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

4. Valore garanzia e importo garantito.

La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento *garanzie ricevute*.

Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.

Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati *valore garanzia* va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie, se può escuterle tutte.

La classe di dati *importo garantito* deve essere valorizzata per tutti i crediti per cassa, con esclusione dei *finanziamenti a procedura concorsuale* e *altri finanziamenti particolari*, e per le *garanzie ricevute*.

Nei crediti per cassa l'*importo garantito* è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati *utilizzato* e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'*importo garantito* non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l'*importo garantito* è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

Nell'ipotesi in cui la garanzia reale o personale assista un finanziamento con rimborso rateale e sia prevista la riduzione della stessa in proporzione alle quote di capitale rimborsate, gli importi segnalati nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* devono essere opportunamente ridotti. In caso di inadempimento del debitore principale i suddetti importi devono comprendere,

oltre alle quote capitale, le spese e gli interessi di mora a condizione che la loro copertura sia prevista dal contratto di garanzia.

Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

5. Valore intrinseco e altri importi.

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nella classe di dati *altri importi* va segnalato:

- per la categoria di censimento *operazioni effettuate per conto di terzi*, l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;
- per le categorie di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti*, il valore nominale dei crediti;
- per la categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

6. Divieto di compensazione.

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

RINVII

- per gli accordi di compensazione stipulati nell'ambito di operazioni in derivati finanziari cfr. [cap II, sez. 2 par. 4](#) .

SEZIONE 5

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI PARTICOLARI

1. Factoring.

Per le operazioni di *factoring* vanno prodotte distinte segnalazioni a nome del cedente e del debitore ceduto.

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti già sorti vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice va inoltre prodotta, a nome di quest'ultimo, una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*. Nella variabile di classificazione *censito collegato* va indicato il codice CR del cedente.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario deve continuare a segnalare gli anticipi corrisposti al soggetto cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* e i crediti scaduti nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, avvalorando coerentemente la variabile di classificazione *stato del rapporto* fintanto che il controvalore del credito oggetto di cessione non venga accreditato sul conto del cedente (in caso di cessioni pro soluto) oppure il credito non venga restituito al cedente (in caso di cessioni pro solvendo). Dalla rilevazione successiva i crediti scaduti non devono più essere segnalati nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, bensì, ove ne ricorrano i presupposti, nelle categorie di censimento *rischi a revoca* o *sofferenze* a nome del debitore ceduto, se la cessione è pro soluto, oppure a nome del soggetto cedente, se la cessione è pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del cedente; coerentemente va adeguata la posizione di rischio del cedente segnalata tra i *rischi autoliquidanti*.

Nel caso di cessione di crediti futuri, gli anticipi vanno segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*. Nessuna segnalazione va prodotta a nome del debitore ceduto.

I criteri di segnalazione del *factoring* si applicano anche alle operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo. Queste, pertanto, vanno segnalate a nome del cedente nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo*. Il valore nominale dei crediti acquisiti deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*.

RINVII

- per le operazioni di factoring in pool, cfr. [cap. II sez.5 par.12](#) .

2. S.b.f., anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali.

Gli anticipi concessi dall'intermediario a fronte di crediti acquisiti con operazioni s.b.f. e gli anticipi su fatture, effetti e altri documenti commerciali vanno segnalati, a nome del soggetto cedente, nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* purché l'intermediario segnalante abbia un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti siano domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli.

Nei medesimi casi e se il soggetto cedente è una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta a nome di quest'ultimo anche una segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Qualora gli effetti e gli altri documenti acquisiti dall'intermediario risultino scaduti e impagati (c.d. insoluti) le relative posizioni di rischio devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrano i presupposti, tra i crediti in *sofferenza*.

3. Sconto di portafoglio.

Le operazioni di sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* a nome del soggetto cedente, indicando nella classe di dati *utilizzato* l'importo corrispondente al valore nominale degli effetti a scadere.

Per le operazioni di sconto con "fido a rientro", nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere indicato lo stesso importo dell'*utilizzato*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice va inoltre prodotta la segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Limitatamente alle operazioni di sconto commerciale e finanziario indiretto effettuate pro soluto, il valore nominale degli effetti scontati va anche segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti*

acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

In caso di inadempimento del debitore ceduto, il valore degli effetti scaduti e impagati (c.d. insoluti) va segnalato nella categoria di censimento *rischi a revoca* o, se ne ricorrano i presupposti, tra i crediti in *sofferenza* a nome del debitore ceduto se il credito è stato scontato pro soluto e a nome del cedente se il credito è stato scontato pro solvendo e all'inadempimento del debitore ceduto si è accompagnato l'inadempimento del soggetto cedente.

Le operazioni di sconto di portafoglio finanziario diretto, agrario e artigiano devono essere segnalate a nome del beneficiario nella categoria di censimento *rischi a scadenza* per un importo pari al valore nominale del credito acquisito.

4. Finanziamenti a fronte di cessioni di credito da clientela diversa da intermediari.

Confluiscono nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti* le operazioni di finanziamento poste in essere con clientela diversa da intermediari sulla base di un contratto di cessione di credito ai sensi dell'art.1260 c.c.¹⁸. La segnalazione va effettuata a nome del soggetto cedente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto, indicando nella classe di dati *utilizzato* le somme erogate a fronte dei crediti acquisiti. Il medesimo importo va convenzionalmente segnalato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo*.

Qualora il soggetto cedente sia una società non finanziaria o una famiglia produttrice, va prodotta la segnalazione nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti*.

Inoltre, in caso di cessione sia pro solvendo sia pro soluto, l'intermediario deve effettuare una segnalazione a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, indicando il codice CR del soggetto cedente nella variabile di classificazione *censito collegato*.

RINVII

- per la definizione di clientela diversa da intermediari , cfr. [glossario](#) .

5. Operazioni di cessione di credito da intermediari.

¹⁸ I finanziamenti concessi contro garanzia di cessioni di credito sono da segnalare nelle pertinenti categorie di censimento a seconda della forma tecnica assunta dalle singole operazioni garantite.

Le operazioni di cessione di credito poste in essere da intermediari partecipanti¹⁹ devono essere segnalate, per la sola rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione, nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi*. In particolare l'intermediario cedente deve segnalare, a nome del debitore ceduto, il valore nominale del credito oggetto di cessione, indicando nella variabile di classificazione *censito collegato* il codice CR del cessionario.

Se la cessione è effettuata pro solvendo l'intermediario cedente deve segnalare il debitore ceduto tra i crediti di firma nella categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, fino all'estinzione della garanzia.

Se il cessionario dei crediti è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare, a nome del debitore ceduto, i crediti acquisiti secondo la forma tecnica dell'operazione originaria. Tale criterio deve essere seguito anche nel caso in cui solo il cessionario sia un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi.

6. Operazioni di Leasing

Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività.

Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario.

In particolare, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati *utilizzato* deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni.

Nel periodo intercorrente tra la delibera di fido e la stipula del contratto di finanziamento, l'intermediario deve avvalorare la sola classe di dati *accordato* per un importo pari al costo del bene locato al netto dei canoni eventualmente anticipati.

In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del

¹⁹ Si tratta di cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, cessioni di crediti ai sensi della L. n. 52/91, della L. n. 130/99 e dell'art.1260 c.c..

termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* mentre nell'*utilizzato* andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato).

Qualora il contratto di leasing abbia a oggetto beni in costruzione, sino alla data di erogazione del finanziamento, coincidente di norma con la consegna del bene finito all'utilizzatore, l'intermediario dovrà segnalare, a nome dell'utilizzatore, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* l'importo deliberato dell'operazione, al netto dei canoni eventualmente anticipati. Verrà, inoltre, valorizzata la classe di dati *utilizzato* per un importo pari alle spese sostenute dall'intermediario per la costruzione del bene (c.d. oneri di prelocazione) al netto dei canoni eventualmente anticipati.

7. Prefinanziamento di mutuo.

Le operazioni di prefinanziamento di mutuo, anche se poste in essere dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo, devono essere segnalate autonomamente rispetto al mutuo nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti*.

L'importo deliberato relativo al mutuo, anche in costanza di un'operazione di prefinanziamento, deve essere segnalato per l'intero ammontare nella classe di dati *accordato* della categoria di censimento *rischi a scadenza*.

8. Mutui e altre operazioni a rimborso rateale.

Le operazioni della specie devono essere segnalate tra i *rischi a scadenza*. Nella classe di dati *accordato* deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora; nella classe di dati *utilizzato* va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

9. Operazioni di accollo.

In caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), la segnalazione nella pertinente categoria di censimento dei crediti per cassa deve essere effettuata al solo nome dell'accollante; la posizione dell'accollato deve essere convenzionalmente

segnalata tra le garanzie ricevute, indicando nelle classi di dati *valore garanzia* e *importo garantito* un importo pari a quello dell'*utilizzato* relativo all'operazione segnalata tra i crediti per cassa. Qualora il debitore originario sia stato liberato la segnalazione va effettuata al solo nome dell'accollante.

In caso di mancata adesione all'accollo da parte dell'intermediario, la segnalazione tra i crediti per cassa va effettuata al solo nome dell'accollato.

Tali principi trovano applicazione anche nelle operazioni di leasing finanziario.

RINVII

- per la definizione dell'accollo, cfr. [glossario](#) .

10. Carte di credito.

Gli affidamenti concessi alla clientela al fine di consentire il rimborso rateizzato delle spese da questa effettuate mediante carte di credito devono essere segnalati nella categoria di censimento *rischi a scadenza*.

Nei casi in cui il beneficiario opti per il rimborso a saldo, non deve invece essere effettuata alcuna segnalazione; va tuttavia evidenziato, nell'ambito della categoria di censimento *rischi a revoca*, l'eventuale sconfinamento sul conto di addebito derivante dal mancato rimborso del cliente alla scadenza prevista. Devono essere segnalati nella medesima categoria di censimento e per il medesimo importo nelle classi di dati *accordato*, *accordato operativo* e *utilizzato* gli eventuali anticipi tecnici risultanti a fine mese per effetto dello sfasamento temporale tra il momento dell'accredito dell'esercente e il rimborso da parte del cliente.

11. Pronti contro termine e riporti attivi.

Le operazioni di *pronti contro termine* e di *riporto attivo* - nelle quali il cliente si impegna a riacquistare dall'intermediario, alla scadenza e al prezzo convenuti, le attività finanziarie vendute a pronti - devono essere segnalate nella categoria di censimento *rischi a scadenza*, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione *tipo attività*.

Nella classe di dati *utilizzato* va indicato il prezzo corrisposto a pronti dall'intermediario; analogo importo va indicato nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* nei casi in cui, per la particolarità delle operazioni, il fido non sia stato predeterminato.

12. Operazioni in pool.

I finanziamenti erogati in *pool* confluiscono, a seconda della loro natura, nelle categorie di censimento dei crediti per cassa o di firma.

Nel caso di operazioni della specie, ciascun intermediario (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare, nella pertinente categoria di censimento, la quota di rischio con la quale partecipa all'operazione; ciò anche nell'ipotesi in cui uno o più partecipanti al *pool* si impegnino a erogare l'intero importo in caso di inadempimento da parte degli altri intermediari.

Il principio di ripartizione pro quota tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni in *pool*, anche se la garanzia è unica ed è stata rilasciata a favore della banca capofila.

Per i finanziamenti per cassa erogati in *pool*, l'intermediario capofila e gli intermediari partecipanti devono fornire anche le informazioni rilevate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

Fermi restando i principi generali dettati per la segnalazione delle operazioni in *pool*, nel caso di operazioni di factoring in *pool* nelle quali l'intermediario capofila abbia assunto la titolarità dell'operazione e tutti i rischi ad essa connessi, la segnalazione dell'importo globale dei crediti acquisiti deve essere effettuata dalla capofila; gli altri intermediari partecipanti al *pool* dovranno segnalare nella pertinente categoria di censimento i finanziamenti eventualmente concessi alla capofila nell'ambito dell'operazione medesima. Nessuna segnalazione va effettuata nella sezione informativa, né dall'intermediario capofila né dai partecipanti.

RINVII

- per la definizione delle operazioni in *pool*, cfr. [glossario](#) .

13. Lettere di patronage.

Rientrano nel novero delle garanzie censite dalla Centrale dei rischi le sole *lettere di patronage* redatte in forma impegnativa. Esse comportano, infatti, un'obbligazione di garanzia per la società patrocinate cioè un impegno ad adempiere, anche a semplice richiesta dell'intermediario finanziatore, alle obbligazioni assunte dalla società patrocinate nei confronti di terzi (c.d. lettere di patronage forti). Restano, pertanto, escluse dalla rilevazione le lettere di patronage che abbiano natura meramente dichiarativa.

Le lettere di patronage oggetto di rilevazione confluiscono tra i *crediti di firma e/o* tra le *garanzie ricevute* a seconda che siano state rilasciate o ricevute dall'intermediario segnalante.

Qualora non sia predeterminato il limite massimo dell'impegno assunto dal garante vanno seguiti i seguenti criteri segnaletici:

- per i crediti di firma, nelle classi di dati *accordato* e *accordato operativo* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *utilizzato*;
- per le garanzie ricevute, nella classe di dati *valore garanzia* deve essere convenzionalmente indicato il medesimo importo segnalato nella classe di dati *importo garantito*.

14. Garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari.

La segnalazione delle garanzie rilasciate su ordine di altri intermediari deve essere effettuata, a nome del beneficiario della garanzia, dall'intermediario (ordinante o ordinato) che assume il rischio dell'operazione.

Nel caso in cui il credito di firma rilasciato sia contro garantito, l'intermediario garante (ordinante o ordinato) deve segnalare detta garanzia tra i crediti di firma a nome dell'intermediario beneficiario. Questi, a sua volta, deve segnalare l'intermediario garante nella categoria di censimento *garanzie ricevute*.

CAPITOLO III

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Premessa.

Il servizio centralizzato dei rischi opera in un contesto di continua interazione con gli intermediari i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese, devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta si presenti l'esigenza segnaletica, senza alcuna cadenza prestabilita.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno mensili e alle informazioni sullo *status* della clientela, tutte le modifiche riguardanti i nominativi di loro interesse via via che le stesse vengono registrate negli archivi della Centrale dei rischi.

Essi sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e, in presenza di errori, a darne comunicazione, secondo le modalità previste. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati. Devono inoltre rispondere con la massima tempestività, dopo aver svolto le opportune verifiche, a tutte le richieste di conferma di dati proposte su una determinata posizione anagrafica e/o di rischio.

Gli intermediari, infatti, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi che possano sorgere in sede di acquisizione degli stessi.

2. Modalità di scambio delle segnalazioni.

Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi"¹. Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una richiesta della Centrale dei rischi, vengono convenzionalmente denominate *messaggi*. Le segnalazioni trasmesse dalla Centrale dei rischi agli intermediari partecipanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli intermediari medesimi, vengono denominate *comunicazioni*. I messaggi che originano da una richiesta della Centrale dei rischi, devono contenere il riferimento alla comunicazione a cui rispondono.

¹ Gli intermediari possono scaricare la documentazione tecnica direttamente dal sito <http://racdati.bancaditalia.it> alla sezione "Servizi disponibili/Centrale dei rischi"; per poter accedere al suddetto sito, potranno avvalersi delle credenziali di cui sono già in possesso ovvero farne richiesta utilizzando il modulo reperibile all'indirizzo www.bancaditalia.it su "Statistiche/Documentazione sulla raccolta delle informazioni presso gli intermediari/Centrale dei rischi".

Nei casi in cui il messaggio deve essere accompagnato da documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute, gli intermediari devono valorizzare l'apposito campo *indicatore messaggio documentato* e inviare la documentazione medesima in formato digitale tramite posta elettronica² indicando gli elementi necessari ad identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. identificativo).

3. Controlli.

Per garantire l'affidabilità dei dati, sono attivati una serie di strumenti e di programmi di controllo delle informazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti.

Al fine di ridurre la possibilità di errori, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di "diagnostica" a cui essi devono sottoporre le segnalazioni prima di trasmetterle³. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Il programma produce un documento che deve essere conservato agli atti da parte degli intermediari e, ove richiesto, inviato alla Banca d'Italia.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari è sottoposto a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnalatici previsti, nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione ovvero rispetto a parametri di riferimento.

I messaggi che risultano formalmente errati non vengono acquisiti e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'eventuale documento inviato a corredo del messaggio non viene lavorato; l'intermediario, una volta rimosso l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e del documento.

4. Indagini.

Con il termine *indagine* viene indicata una procedura con la quale gli intermediari segnalanti vengono interpellati al fine di conoscere il loro parere in ordine a una variazione della base dati anagrafica proposta da uno di essi ovvero in ordine a una presunta anomalia nelle informazioni anagrafiche o di importo in corso di acquisizione o già registrate.

La prima fattispecie ricorre quando si ritiene opportuno avviare in via cautelare un'indagine prima di acquisire in base dati un messaggio non

² Le e-mail dovranno essere inviate secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica richiamato nella nota precedente.

³ Il programma di diagnostica è scaricabile direttamente dal sito <https://racdati.bancaditalia.it> alla sezione "Servizi disponibili / Centrale dei rischi".

documentato di variazione anagrafica riguardante un soggetto segnalato da più intermediari. La seconda fattispecie ricorre quando si vuole conoscere il giudizio degli intermediari interessati in merito a una presunta doppia codifica ovvero si chiede loro di confermare le posizioni di rischio segnalate a nome di un censito. Quest'ultima tipologia di indagine può essere proposta anche da un intermediario che ritenga non corretta la posizione globale di rischio di un censito risultante dal flusso di ritorno ovvero dalla risposta ad una richiesta di informazione.

Gli intermediari sono interpellati con apposite comunicazioni alle quali devono rispondere con la massima tempestività dopo un'attenta verifica di tutte le informazioni in loro possesso. Qualora non pervenga alcuna risposta, può essere attivata una procedura di silenzio assenso, inviando agli intermediari un'apposita comunicazione di sollecito a seguito della quale, non ricevendo risposta, i dati registrati o in corso di acquisizione si considerano implicitamente confermati.

SEZIONE 2

GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI

1. Premessa.

La Centrale dei rischi si avvale dell'Anagrafe dei soggetti nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (codice censito) tutti i soggetti a cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

L'Anagrafe dei soggetti è alimentata con informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi, albi ufficiali o trasmesse dai segnalanti. Nel primo caso la *fonte* delle informazioni si definisce *ufficiale* in quanto i dati registrati nell'Anagrafe provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti e la validità dei loro dati anagrafici; nel secondo caso la *fonte* è di tipo *cooperativo* cioè i dati sono comunicati da un insieme di segnalanti che concorrono al censimento dei soggetti e all'aggiornamento delle informazioni.

2. Tipologie di soggetti, fonti di censimento e di aggiornamento.

I soggetti registrati in Anagrafe sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche, in tipologie predefinite. Le *tipologie di soggetti* al momento previste sono: *persone fisiche* (famiglie consumatrici e produttrici residenti e non residenti), *società residenti* (società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie), *pubblica amministrazione* (amministrazioni pubbliche), *altri soggetti residenti* (associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, strutture periferiche dello Stato), *società e enti non residenti* (società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, associazioni, istituzioni estere) e *cointestazioni*.

Ciascuna *tipologia di soggetti* ha una propria *fonte di censimento* e può avere una o più *fonti di aggiornamento* per i diversi attributi.

Per le *società residenti* la fonte ufficiale di censimento è il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. In Anagrafe sono censite tutte le società presenti nel Registro che rappresenta anche la fonte di aggiornamento dei seguenti attributi: denominazione, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al REA, specie giuridica, situazione giuridica, sede

legale della casa madre. L'aggiornamento del settore di attività economica⁴ invece è a cura degli intermediari segnalanti; fanno eccezione le banche e le società finanziarie vigilate (IMEL, SIM, società fiduciarie di gestione, società finanziarie iscritte negli elenchi generale o speciale ex art. 106 e 107 del TUB, società di gestione del risparmio e SICAV) per le quali il settore di attività economica è tratto dalle evidenze della Banca d'Italia. Dalle stesse viene pure acquisito il relativo codice ABI⁵. Con riferimento ai fondi comuni d'investimento italiani la Banca d'Italia costituisce fonte ufficiale di censimento e di aggiornamento dei relativi attributi.

Tenuto conto della valenza certificativa delle informazioni del Registro, i segnalanti non possono modificare gli attributi provenienti da tale fonte; ove evidenziassero discordanze con le informazioni comunicate dai clienti faranno loro presente la circostanza affinché possano rivolgersi alla Camera di Commercio competente per le necessarie correzioni.

Per gli enti e organismi della *pubblica amministrazione* la fonte ufficiale di censimento è l'ISTAT che, ai sensi della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, predispone l'elenco delle amministrazioni pubbliche⁶.

Le strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco vengono convenzionalmente trattate come *altri soggetti residenti* ove siano dotate di personalità giuridica o di autonomia decisionale e contabile, quindi da considerare come soggetti distinti rispetto all'istituzione di cui sono parte.

La fonte di censimento delle *persone fisiche*, degli *altri soggetti residenti*, delle *società e enti non residenti* e delle *cointestazioni* è *cooperativa*. La registrazione in anagrafe di tali soggetti avviene in seguito alla richiesta di codice inoltrata dal segnalante; anche l'aggiornamento e la correzione dei dati anagrafici è a carico dei segnalanti con l'esclusione del codice di controparte⁷ estera di cui la Banca d'Italia è l'unica fonte di aggiornamento, in quanto ente codificatore.

RINVII

- per i soggetti intestatari di posizioni di rischio cfr. cap. II par. 3;
- per l'illustrazione dei tipi soggetto e delle relative fonti di censimento cfr. [App. C22](#);

⁴ Gli intermediari che nel flusso di ritorno, in risposta ad un messaggio di segnalazione o ad una prima informazione, riceveranno l'anagrafica del loro cliente con la classificazione per settori valorizzata convenzionalmente, sono tenuti ad integrarla.

⁵ La Banca d'Italia, pertanto, è fonte di aggiornamento per tali attributi.

⁶ L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it su "strumenti\ definizioni e classificazioni\ elenco delle amministrazioni pubbliche".

⁷ Ex codice UIC.

- per l'illustrazione delle fonti di aggiornamento dei singoli attributi cfr. [App. C23](#).

3. Elementi anagrafici dei soggetti censiti.

Per le *persone fisiche*, compresi i titolari di ditte individuali, sono registrati in Anagrafe i seguenti elementi identificativi:

- codice fiscale, previsto per tutti i soggetti residenti; con riferimento alle ditte individuali va indicato il codice fiscale del titolare;
- cognome e nome per esteso;
- luogo di nascita, codificato con il CAB del comune italiano di nascita ovvero, se il soggetto è nato all'estero, con la codifica Banca d'Italia dello Stato estero di nascita;
- data di nascita, nella forma AAAAMMGG;
- sezzo;
- residenza anagrafica, codificata con il CAB del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto ovvero, se si tratta di non residente, con la codifica Banca d'Italia dello Stato estero; con riferimento alle ditte individuali, va indicato il luogo in cui viene svolta l'attività;
- classificazione della clientela secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" di cui alla Circ. 140 dell'11.02.1991 e successivi aggiornamenti;
- specie giuridica per evidenziare se si tratta di un consumatore o di una impresa individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista);
- situazione giuridica per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di liquidazione volontaria;
- eredità per precisare, nel caso la posizione sia intestata a un soggetto defunto, se l'eredità non è stata ancora accettata ovvero se è stata accettata con beneficio d'inventario.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (*società residenti, pubblica amministrazione, altri soggetti residenti, e società e enti non residenti*) gli elementi registrati in Anagrafe sono i seguenti:

- codice fiscale, previsto per tutti i soggetti residenti⁸;
- denominazione o ragione sociale ed eventuale sigla risultanti dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche;
- sede legale, codificata con il CAB del comune italiano ovvero, se si tratta di un soggetto avente sede all'estero, con la codifica Banca d'Italia dello Stato estero. Se il soggetto censito è la filiale in Italia di una persona giuridica avente sede legale all'estero, è riportato il CAB del comune italiano ove è

⁸ Per i fondi d'investimento italiani è previsto un codice fiscale convenzionale, composto dalla costante '00000000F' seguita dal codice fondo/comparto reperibile sul sito internet della Banca d'Italia - www.bancaditalia.it > "Vigilanza" > "Albi ed Elenchi di Vigilanza" > "O.I.C.R.". Il codice comparto andrà preceduto dagli zeri necessari per rendere detto campo di lunghezza pari a 7.

- insediata la filiale e il codice Banca d'Italia dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre⁹;
- numero di iscrizione al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto presso il Registro delle imprese del luogo ove il soggetto ha la propria sede legale;
 - specie giuridica, cioè la forma societaria assunta dal soggetto o la sua natura giuridica;
 - classificazione della clientela secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" di cui alla Circ. 140 dell'11.02.1991 e successivi aggiornamenti;
 - situazione giuridica per indicare l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria ovvero la cancellazione dal Registro delle imprese o, nel caso dei fondi d'investimento italiani, la cessazione del fondo;
 - il codice ABI¹⁰ per gli intermediari vigilati e, se disponibile, il codice di controparte per i soggetti non residenti.

Stante la diversità di gran parte degli elementi identificativi delle persone fisiche rispetto agli altri soggetti censiti, sono previste due versioni di tutti i tipi di messaggi e di comunicazioni che contengono gli attributi anagrafici dei soggetti censiti.

4. Richiesta del codice censito.

Gli intermediari partecipanti che abbiano necessità di conoscere il codice di un nominativo, trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica. Nel messaggio devono essere riportati, con la massima esattezza e completezza, tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato.

Qualora il messaggio riguardi una persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, esso deve essere accompagnato da idonea documentazione.

Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i previsti controlli l'intermediario riceve una comunicazione di esito di codifica. Con tale comunicazione l'intermediario viene informato sul risultato della ricerca effettuata in Anagrafe. Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato di tale ricerca.

In particolare, nel caso in cui sia possibile identificare un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del segnalato, l'intermediario riceverà i dati anagrafici e il codice del censito individuato. Tale codice dovrà essere utilizzato per l'invio dei successivi messaggi.

⁹ Per i fondi d'investimento italiani va indicato il comune dove è ubicata la sede della SGR.

¹⁰ Il codice ABI va indicato anche per la Cassa Depositi e Prestiti.

Qualora il nominativo non sia stato individuato, se appartiene ad una tipologia censita da una *fonte ufficiale*, la richiesta di codice viene rifiutata in quanto il soggetto non risulta presente nell'elenco ufficiale di riferimento. Negli altri casi (soggetti la cui fonte di censimento è di tipo cooperativo) il nominativo viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'intermediario segnalante a cui verrà comunicato il codice assegnato.

Nell'ipotesi in cui siano stati rinvenuti censiti con elementi anagrafici simili a quelli del segnalato (sinonimi), ma per nessuno di essi la somiglianza è tale da consentire di stabilire che si tratti dello stesso soggetto, si provvede a fornire all'intermediario la situazione anagrafica e il relativo codice censito di ciascuno dei sinonimi trovati. Se l'intermediario individua tra questi il proprio cliente utilizzerà il codice per le successive segnalazioni, altrimenti dovrà chiedere un codice nuovo per il proprio soggetto, tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta e valorizzando opportunamente il campo *richiesta di nuovo codice*. Tale messaggio deve essere corredato di idonea documentazione qualora il codice fiscale sia uguale a quello di uno dei sinonimi. Naturalmente tale funzionalità non è utilizzabile per i soggetti censiti da una *fonte ufficiale*.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la richiesta di codice CR, cfr. [App. C1](#) .

5. Variazioni ai dati anagrafici.

Gli intermediari non possono variare i dati anagrafici acquisiti da una *fonte ufficiale*.

La procedura di variazione degli altri elementi anagrafici deve essere attivata su iniziativa degli intermediari partecipanti, quando questi dispongano di informazioni che li inducano a ritenere non corretti o non più attuali uno o più attributi registrati in Anagrafe, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta. In entrambi i casi gli intermediari devono inviare l'apposito messaggio nel quale deve essere riportata l'intera posizione anagrafica del soggetto esistente e le variazioni proposte.

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'intermediario abbia utilizzato per errore un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per il proprio cliente e far tenere le rettifiche ai dati precedentemente segnalati.

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentate. Per le persone fisiche devono essere altresì documentate le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice fiscale.

Non devono essere documentate le variazioni anagrafiche che, pur riguardando il codice fiscale, sostituiscono con valori significativi quelli convenzionali.

In caso di messaggi non documentati, la variazione proposta, può essere sottoposta a un'indagine preventiva presso gli intermediari interessati al censito la cui posizione anagrafica è in corso di modifica.

Gli intermediari interessati vengono informati dell'avvenuta acquisizione in base dati della variazione sia che provenga da *fonte ufficiale* che da un altro intermediario segnalante; solo in quest'ultimo caso, qualora non condividano la modifica, devono comunicare il dato corretto.

Per soggetti appartenenti ad una tipologia per la quale è previsto il censimento da *fonte ufficiale*, una variazione che determini l'appartenenza ad altra tipologia sarà accettata solo se per quest'ultima la fonte di censimento è di tipo cooperativo o se produce l'eliminazione di una doppia codifica (cioè se a seguito dell'inesatta trasmissione di alcuni attributi anagrafici, al soggetto era stato attribuito un codice diverso da quello che identifica il soggetto censito dalla fonte ufficiale).

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per le variazioni anagrafiche, cfr. [App. C5](#) ;
- per l'illustrazione della procedura per l'indagine sulle variazioni anagrafiche, cfr. [App. C6](#) .

6. Fusioni.

Le operazioni di fusione tra *società residenti* vengono acquisite dal Registro delle Imprese. La data di decorrenza è derivata da altre date significative dell'evento in quanto non è compresa tra i dati che la Banca d'Italia riceve dal Registro.

Le informazioni relative a operazioni che coinvolgono soggetti diversi dalle *società residenti*¹¹ devono essere comunicate dagli intermediari con l'apposito messaggio nel quale essi devono indicare la data di decorrenza della fusione e i codici censito di tutti i soggetti coinvolti anche se non sono loro clienti; ove tali codici non siano disponibili, devono acquisirli preventivamente attivando l'apposita procedura.

Ove richiesto, gli intermediari inviano, in formato digitale tramite posta elettronica, la documentazione comprovante la correttezza dei dati forniti, indicando gli elementi necessari a identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. identificativo).

La registrazione in Anagrafe delle fusioni viene comunicata agli intermediari interessati. Se essi riscontrano anomalie sulla data di decorrenza

¹¹ Compresa le operazioni tra *società residenti* ed altri soggetti.

delle operazioni tra società residenti o sulle informazioni relative alle operazioni tra altre tipologie di soggetti, rappresentano il proprio dissenso utilizzando l'apposito messaggio documentato.

All'atto della registrazione della fusione, la Centrale dei rischi provvede a cancellare le eventuali segnalazioni di importo pervenute a nome dei soggetti incorporati per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione e a imputarle al soggetto che rimane in essere dopo la fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per l'adeguamento degli importi, la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti. Le eventuali rettifiche di dati relativi a periodi precedenti alla data di fusione devono essere prodotte a nome dell'ente incorporato.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la segnalazione delle fusioni, cfr. [App. C7](#) ;

7. Richiesta di prima informazione.

Gli intermediari partecipanti avanzano le richieste di prima informazione utilizzando l'apposito messaggio nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato o, in alternativa, il codice censito del medesimo se disponibile. Se la richiesta riguarda una cointestazione devono essere indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

Nel messaggio deve essere indicato il grado di dettaglio delle informazioni desiderato, il periodo o la data di riferimento e la causale della richiesta.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura di utilizzo del servizio di prima informazione, cfr. [App. C2 e C3](#).

8. Richiesta periodica di informazioni.

Gli intermediari partecipanti possono richiedere mensilmente informazioni su una lista di soggetti, utilizzando l'apposito messaggio. Nel messaggio devono essere indicati i codici censito dei nominativi oggetto della richiesta. Ove l'intermediario non disponga dei codici censito questi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

La richiesta può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi alla rilevazione in corso. Gli intermediari possono inoltrare un'unica richiesta per

ciascuna rilevazione; nel caso in cui pervengano più richieste relative alla medesima rilevazione, verrà evasa l'ultima.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura di utilizzo del servizio di prima informazione, cfr. [App. C4](#).

9. Accertamento di doppie codifiche.

Si ha una doppia codifica quando al medesimo soggetto vengono attribuiti due distinti codici a causa dell'omessa o inesatta trasmissione di alcuni attributi anagrafici da parte degli intermediari partecipanti.

Gli intermediari che rilevino l'esistenza di una doppia codifica nell'anagrafe, devono chiedere la rettifica degli attributi errati inviando un messaggio di variazione anagrafica.

In taluni casi, la stessa Centrale dei rischi avvia indagini presso gli intermediari partecipanti al fine di accertare l'eventuale esistenza di una doppia codifica. Gli intermediari interpellati sono tenuti a confermare con la massima sollecitudine i dati precedentemente inviati ovvero a trasmettere un messaggio di variazione anagrafica.

A seguito dell'eliminazione di una doppia codifica la Centrale dei rischi provvede a cumulare su un solo codice censito gli importi di pertinenza del soggetto coinvolto, nonché, ove del caso, ad aggiornare i relativi dati anagrafici, dandone notizia a tutti gli intermediari interessati. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per la sistemazione degli importi la Centrale dei rischi provvede a interessare gli intermediari segnalanti.

Eventuali obiezioni possono essere rappresentate utilizzando l'apposito messaggio.

RINVII

- per l'illustrazione dell'indagine di accertamento delle doppie codifiche, cfr. [App. C9](#).

SEZIONE 3

GESTIONE DEI LEGAMI TRA CENSITI

1. Legami societari: inserimento compagine societaria.

La rilevazione delle forme di coobbligazione diverse dalle cointestazioni ha luogo mediante il censimento dei soci delle società in nome collettivo, delle società semplici, delle società di fatto, dei soci accomandatari, delle società in accomandita semplice e per azioni nonché degli associati delle associazioni professionali¹² e dei componenti delle società irregolari e di altre forme di impresa (ad esempio le comunioni ereditarie) assimilabili alle società di persone.

Lo sviluppo della compagine sociale viene richiesto agli intermediari allorché questa riceve la segnalazione di una società appartenente a una delle categorie sopra indicate la quale non risulti già censita nella base dati CR. La richiesta può trarre origine anche dalla variazione della specie giuridica, concernente la trasformazione di una società di capitali in società di persone. Gli intermediari che segnalano società il cui sviluppo non è registrato nella base dati sono comunque tenuti a comunicare tale circostanza alla Centrale dei rischi.

L'intermediario deve comunicare l'intera compagine societaria trasmettendo l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati, fra l'altro, i codici censito della società e di tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito nel periodo richiesto lo stato di socio; ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti attivando la procedura di richiesta di codice censito.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per l'inserimento della compagine societaria, cfr. [App. C10](#).

2. Legami societari: aggiornamento.

Gli intermediari, quando vengono a conoscenza di un evento modificativo della composizione di una compagine societaria registrata in base dati, ne

¹² Per associazioni di professionisti o professionali, si intendono le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Non costituisce associazione professionale l'utilizzo in comune di uno studio con la semplice ripartizione delle spese.

danno sollecita comunicazione alla Banca d'Italia, trasmettendo l'apposito messaggio di aggiornamento dei legami societari.

In particolare, l'evento modificativo della base sociale può riguardare l'ingresso di uno o più soci (inserimento del legame), ovvero la perdita di tale stato da parte di uno o più di essi (scioglimento del legame). In entrambi i casi il messaggio deve indicare, fra l'altro, i codici censito della società e dei soci interessati, nonché la data in cui l'evento si è verificato. Qualora l'evento riguardi più soci, deve essere inviato un messaggio per ogni legame da inserire o sciogliere.

Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per proporre l'annullamento di un legame societario registrato nella base dati nei casi in cui un intermediario rilevi che un soggetto non ha in realtà mai assunto la veste di socio della società interessata.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per l'inserimento di un legame, cfr. [App. C11](#);
- per l'illustrazione della procedura per lo scioglimento di un legame, cfr. [App. C12](#);
- per l'illustrazione della procedura per l'annullamento di un legame, cfr. [App. C13](#).

3. Legami societari: correzioni.

Qualora, sulla base delle informazioni in loro possesso, gli intermediari rilevino errori nella data di inizio o fine validità di un legame societario, devono sollecitamente informare la Banca d'Italia trasmettendo l'apposito messaggio di correzione. Qualora la correzione riguardi più legami, deve essere inviato un messaggio per ciascuno di essi.

Il messaggio deve recare l'indicazione dei codici censito della società e del socio interessato, la data errata e quella corretta.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura di correzione dei legami societari, cfr. [App. C14](#).

4. Legami societari: verifiche periodiche.

La Centrale dei rischi provvede periodicamente ad attivare una procedura di controllo della base dati dei legami allo scopo di accertare eventuali anomalie. In particolare, tale procedura consente di verificare che sia disponibile lo sviluppo della compagine sociale per tutte le società in discorso a nome delle quali siano segnalati importi.

L'assenza dello sviluppo può essere determinata dalla mancata comunicazione dello stesso, nonostante i solleciti, da parte dell'intermediario a suo tempo interessato dalla Centrale dei rischi, ovvero dall'intervenuto scioglimento o annullamento di tutti i legami preesistenti. Viene altresì considerata anomala la presenza di un unico socio per un periodo superiore a sei mesi, fatta eccezione per le società in accomandita semplice o per azioni per le quali tale circostanza non dà luogo a rilievo.

Infine, la funzione di manutenzione considera anomala anche l'eventuale segnalazione di importi riferita a date antecedenti a quella di validità dei legami.

Con riferimento a ciascuna tipologia di rilievo, la Centrale dei rischi trasmette agli intermediari interessati apposite comunicazioni con le quali viene loro richiesto di fornire con tempestività le informazioni necessarie per la rimozione delle anomalie riscontrate.

RINVII

- per l'illustrazione delle procedure per la manutenzione dei legami, cfr. [App. C17](#).

5. Legami di cointestazione: segnalazione.

In tutti i casi in cui gli intermediari segnalanti hanno necessità di conoscere il codice di una cointestazione, trasmettono l'apposito messaggio nel quale devono essere indicati i codici censito di tutti i soggetti che fanno parte della cointestazione medesima. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la segnalazione di cointestazioni, cfr. [App. C15](#).

6. Legami di cointestazione: annullamento.

Qualora, sulla base delle informazioni in loro possesso, gli intermediari rilevino anomalie nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono sollecitamente informarne la Banca d'Italia trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento.

Gli intermediari che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente provvedere ad annullare la segnalazione dei rischi precedentemente imputati alla cointestazione, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi.

Se l'intermediario che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, la Centrale dei rischi procede alla effettiva cancellazione della stessa dagli archivi, dandone notizia all'intermediario medesimo.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per l'annullamento dei legami di cointestazione, cfr. [App. C16](#).

SEZIONE 4

GESTIONE DEGLI IMPORTI

1. Segnalazione delle posizioni di rischio.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura di segnalazione degli importi, cfr. [App. C18](#)

2. Segnalazione dello *status* della clientela.

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi i cambiamenti qualitativi intervenuti nella situazione debitoria della propria clientela nel momento in cui si verifica tale mutamento. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio da trasmettere entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui è stato accertato il nuovo *status*. La Centrale dei rischi acquisisce le informazioni e prontamente le trasmette agli altri intermediari interessati.

Nel caso in cui sia stata comunicata un'informazione errata, l'intermediario deve sollecitamente correggere l'informazione inviata.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura di segnalazione dello status della clientela, cfr. [App. C21](#).

3. Rettifiche agli importi.

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio. La Centrale dei rischi acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime trentasei rilevazioni, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

La rettifica può essere richiesta su iniziativa della stessa Centrale dei rischi a seguito di eventi che abbiano interessato gli archivi anagrafici.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto censito di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per la rettifica degli importi, cfr. [App. C19](#) .

4. Indagini sugli importi.

Le indagini sugli importi possono essere avviate dalla Centrale dei rischi in relazione ai controlli sulle segnalazioni, in connessione con le richieste di accesso ai dati CR avanzate dai soggetti segnalati ovvero su iniziativa degli intermediari quando questi, sulla base delle informazioni in loro possesso, ritengono che la posizione globale di rischio di un censito non sia corretta. In particolare, gli intermediari possono chiedere, utilizzando l'apposito messaggio, l'avvio di un'indagine su soggetti dagli stessi segnalati, su nominativi che sono collegati in una forma di coobbligazione con i propri affidati, ovvero su soggetti per i quali abbiano avanzato una richiesta di prima informazione o periodica; l'indagine può essere proposta con riferimento a una o più date contabili, purché tali date siano comprese nei periodi interrogabili con il servizio di prima informazione.

Qualora l'intermediario proponente ritenga che la presunta anomalia si incentri su una determinata categoria di censimento o variabile di classificazione, può utilmente orientare l'indagine su tale specifico aspetto, evidenziandolo nell'ambito del messaggio.

Se la proposta di avvio dell'indagine ha per oggetto il numero degli intermediari segnalanti un determinato nominativo, deve essere utilizzato uno specifico messaggio nel quale va riportato l'elenco degli intermediari con cui il nominativo medesimo avrebbe effettivamente rapporti. Uno specifico

messaggio deve essere utilizzato anche nel caso in cui la proposta tragga origine da una presunta omonimia.

Gli intermediari interpellati provvedono con la massima sollecitudine a confermare i dati a suo tempo trasmessi ovvero a inviare un messaggio di rettifica.

Ai fini della risposta va verificato che la posizione di rischio indagata sia da riferire effettivamente al nominativo segnalato e che gli importi indicati siano esatti sotto il profilo dell'ammontare, delle categorie di censimento e delle variabili di classificazione.

RINVII

- per l'illustrazione della procedura per le indagini sugli importi, cfr. [App. C20](#).

CAPITOLO IV

APPENDICI

APPENDICE A
FONTI NORMATIVE

Appendice A1

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO DEL 29 MARZO 1994****Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTE le proprie delibere del 16 maggio 1962, 27 novembre 1970 e 29 dicembre 1977, nonché il Decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1991, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi bancari ai sensi dell'art. 32, lett. h, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, abrogato dal richiamato testo unico;

VISTO l'art. 53, comma 1, lett. b), del ripetuto testo unico in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

RITENUTO che risulta coerente con tale obiettivo anche la realizzazione del servizio di centralizzazione dei rischi, il quale costituisce uno strumento di ausilio per le banche al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;

VISTI gli artt. 65 e 67, comma 1, lett. b), nonché l'art. 107, comma 2, del testo unico che conferiscono analoghi poteri nei confronti delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, di quelle partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca e nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 107;

CONSIDERATA l'esigenza di estendere, con opportuna gradualità, ai rischi assunti da queste ultime categorie di intermediari l'area di rilevazione del servizio al fine di accrescere l'efficacia informativa dello stesso;

CONSIDERATA la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di riservatezza sui dati censiti dalla Centrale, con particolare riferimento alla possibilità di rendere edotti i terzi delle informazioni registrate a loro nome;

RILEVATA l'opportunità di estendere il principio dell'onerosità a tutte le richieste di prima informazione, considerato anche il crescente utilizzo di tale specifico servizio da parte del sistema bancario;

DELIBERA

1. Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) e b) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono tenuti, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. La Banca d'Italia individua nell'ambito delle società finanziarie di cui all'art. 65 sopra indicate e dei soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti a effettuare la segnalazione alla Centrale dei rischi.

2. La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 1 la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti a nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

3. Le società e gli enti di cui al punto 1 possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca d'Italia, con le modalità da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

4. I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al punto 1 possono comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 7, del testo unico, la Banca d'Italia può portare a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi censiti dalla Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari di quegli Stati.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente delibera e di quelle che verranno impartite dalla Banca d'Italia per l'attuazione del servizio si applicano le previsioni di cui agli artt. 144 e 145 del testo unico.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Appendice A2

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 10 AGOSTO 1995

“Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia”.

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale è stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi;

RITENUTO opportuno, in relazione alla natura creditizia delle informazioni censite dalla Centrale dei rischi, circoscrivere, in fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che esercitano attività di finanziamento sotto qualsiasi forma;

CONSIDERATO che l'esercizio del credito al consumo - ricompreso nell'ambito di tale attività in base all'art. 2, lett. c), del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 “Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico” - presenta specificità operative che rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;

DISPONE

1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del richiamato Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994.

2. L'esercizio dell'attività di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta più del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari medesimi - in base ai

dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.

5. Con un congruo preavviso verrà comunicata la data a partire dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alla Centrale dei rischi.

Appendice A3

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 29 DEL 17 FEBBRAIO 2009 (abrogativo del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994).

“Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

...OMISSIS...

Art. 3.**Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.**

1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso

con operazioni di :

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti;

c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

...OMISSIS...

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 23.****Disposizioni transitorie e finali.**

1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale per il solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono l'iscrizione nell'elenco speciale per dodici mesi dalla data medesima. Qualora, entro tale termine, non superino le soglie di rilevanza di cui all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, sono cancellati dall'elenco speciale.

2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale presentate dagli intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il superamento del solo parametro relativo ai mezzi patrimoniali previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute.

3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico.

4. La Banca d'Italia determina le modalità per la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money broker), entro centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale, secondo le modalità di cui all'articolo 111 del Testo unico.

6. La Banca d'Italia emana disposizioni volte ad assicurare la continuità dell'invio da parte delle società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle informazioni relative ai crediti cartolarizzati.

7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca d'Italia determina le modalità di iscrizione nei relativi elenchi.

...OMISSIS...

Appendice A4

ARTICOLI DEL TESTO UNICO BANCARIO**Art. 13
(Albo)**

La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

...OMISSIS...

**Art. 53
(Vigilanza regolamentare)**

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
- d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d)

...OMISSIS...

**Art. 60
(Composizione)**

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

- a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.

...OMISSIS...

**Art. 64
(Albo)**

Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

...OMISSIS...

Art. 67
(Vigilanza regolamentare)

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

...OMISSIS...

Art. 106
(Elenco generale)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

...OMISSIS...

Art. 107
(Elenco speciale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

...OMISSIS...

Art. 125¹
(*Banche dati*)

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 144
(*Altre sanzioni amministrative pecuniarie*)

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (euro 516) a lire cinquanta milioni (euro 25.822) per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni (euro 1.032) a lire venticinque milioni (euro 12.911) per l'inosservanza delle norme

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (euro 51.645) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

6. *Soppresso.*

Art. 145 (Procedura sanzionatoria)

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

2. (abrogato)

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

APPENDICE B

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI RISCHI

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
1 CREDITI PER CASSA																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X		
2 CREDITI DI FIRMA																				
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X						X	Q1	D						X	X			
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	X	B	B1	X		F		P2									X		
5 SEZIONE INFORMATIVA																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2											X
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" - altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" - totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.5 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti	555100						I	X	R1											X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z											X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X																		X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			X									X

ELENCO DEI DOMINI

LOCALIZZAZIONE	X	comuni italiani stati esteri
	M	99520 - debitore residente nel nord-ovest 99530 - debitore residente nel nord-est 99540 - debitore residente nel centro 99550 - debitore residente nel sud 99560 - debitore residente nelle isole 99510 - debitore non residente
DURATA ORIGINARIA	A	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni
	B	5 - fino ad un anno 16 - da oltre un anno a 5 anni 17 - oltre 5 anni 3 - non rilevante
DURATA RESIDUA	A1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno
	B1	5 - fino ad un anno 18 - oltre un anno 3 - non rilevante
DIVISA	X	1 - euro 2 - altre valute
IMPORT/EXPORT	X	3 - import 4 - export 8 - altre operazioni
CENSITO COLLEGATO	X	- codice CR 0 - non rilevato

TIPO ATTIVITÀ	G	66 - cessione di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, pro soluto e pro solvendo (“cessione”) 12 - anticipi per operazioni di factoring (“factoring”) 69 - anticipo s.b.f., anticipi su fatture e altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali (“anticipi”) 55 - altri rischi autoliquidanti
	H	22 - leasing 23 - anticipi su crediti futuri 24 - operazioni pronti c/termine e riporti 25 - prestiti subordinati 28 - aperture di credito in c/c 26 - altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio 32 - altri rischi a scadenza
	I	33 - factoring pro soluto 34 - factoring pro solvendo 46 - cessioni di credito e sconto di portafoglio pro soluto 47 - cessioni di credito pro solvendo
	L	43 - crediti ceduti a soggetti che svolgono attività di cartolarizzazione 44 - crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione 45 - crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione
	F	56 - Swaps 57 - Fras 58 - Opzioni 59 - Altri contratti derivati

TIPO GARANZIA	C	102 - pegno interno 112 - ipoteca interna 103 - pegno esterno 113 - ipoteca esterna 13 - privilegio 121 - pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi 122 - pluralità di garanzie reali esterne 123 - pluralità di garanzie reali e/o privilegi 125 - assenza di garanzie reali e/o privilegi
	D	107 - garanzia personale di prima istanza 21 - garanzia personale di seconda istanza 126 - garanzia reale esterna 124 - pluralità di garanzie reali esterne e Personali
	E	18 - garanzia prestata ai sensi della delibera CICR del 3.3.94 per emissione di titoli da parte del garantito 108 - garanzia prestata per crediti concessi al cliente da altri intermediari 119 - garanzia per cessione di crediti pro solvendo 120 - altre garanzie

STATO DEL RAPPORTO	P1	<p><u>RAPPORTI CONTESTATI</u></p> <p>123 - clientela ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>124 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>125 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>126 - clientela ad incaglio - altri crediti</p> <p>127 - clientela non ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>128 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>129 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>130 - altri crediti</p> <p><u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u></p> <p>131 - clientela ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>132 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180</p> <p>133 - clientela ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>134- clientela ad incaglio - altri crediti</p> <p>135- clientela non ad incaglio - crediti ristrutturati</p> <p>136 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni</p> <p>137 - clientela non ad incaglio - crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni</p> <p>138 - altri crediti</p>
	P2	<p>901 - rapporti contestati</p> <p>902 - rapporti non contestati</p>

STATO DEL RAPPORTO	Q1	<u>RAPPORTI CONTESTATI</u> 176 - garanzia attivata con esito negativo 177 - garanzia non attivata <u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u> 178 - garanzia attivata con esito negativo 179 - garanzia non attivata
	R1	<u>RAPPORTI CONTESTATI</u> 180 - crediti scaduti 181 - crediti non scaduti <u>RAPPORTI NON CONTESTATI</u> 182 - crediti scaduti 183 - crediti non scaduti
	Z	92 - crediti pagati 93 - crediti impagati
QUALITA' DEL CREDITO	M	1 - deteriorato 2 - non deteriorato 7 - non applicabile
FENOMENO CORRELATO	X	551000 - sofferenze 550000 - crediti diversi dalle sofferenze


APPENDICE C

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE

PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI


Appendice C1

RICHIESTA DI CODICE CENSITO




Appendice C2

PRIMA INFORMAZIONE



Appendice C3

PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE



Appendice C4


RICHIESTA DI INFORMAZIONE PERIODICA

L'intermediario comunica i codici dei soggetti d'interesse (msg. n. 160). Qualora i codici non siano disponibili deve preventivamente richiederli (APP. C1).


Il msg., superati i controlli, viene registrato in base dati. La CR, effettuata la rilevazione mensile, comunicherà le informazioni anagrafiche e di rischio dei soggetti richiesti che risultano segnalati alla data della rilevazione (com. n. 124).

VARIAZIONI ANAGRAFICHE


Appendice C5



Appendice C6


INDAGINI PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Appendice C7


FUSIONI

Appendice C8

INDAGINI SU DOPPIE CODIFICHE




Appendice C9


LEGAMI SOCIETARI: INSERIMENTO

Appendice C10


LEGAMI SOCIETARI: SCIOGLIMENTO



Appendice C11


LEGAMI SOCIETARI: ANNULLAMENTO

Appendice C12


LEGAMI SOCIETARI: CORREZIONE

Appendice C13

LEGAMI DI COINTESTAZIONE: SEGNALAZIONE




Appendice C14

LEGAMI DI COINTESTAZIONE: ANNULLAMENTO

Appendice C15

MANUTENZIONE DEI LEGAMI SOCIETARI




Appendice C16

IMPORTI: SEGNALAZIONE


Gli intermediari segnalano mensilmente tutte le posizioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento (msg. n. 100). Qualora gli intermediari non abbiano posizioni di rischio da segnalare, informano la CR con apposito messaggio (msg. n. 107).

Il msg., superati i controlli, viene acquisito. Qualora dai controlli emerga che le segnalazioni, pur sostanzialmente corrette, presentano alcune anomalie, queste vengono comunicate all'intermediario (com. n. 115), in alcuni casi viene richiesto di confermare la posizione di rischio segnalata (APP. C20).

Appendice C17


IMPORTI: RETTIFICHE

Appendice C18

IMPORTI: INDAGINI

Appendice C19

STATUS DELLA CLIENTELA: SEGNALAZIONE



Appendice C20

**TIPOLOGIE DI SOGGETTI:
FONTI DI CENSIMENTO E CRITERI DI IDENTIFICAZIONE**

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento	Criteri di identificazione
Persone fisiche	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	consumatori, liberi professionisti e titolari di ditte individuali residenti in Italia o all'estero
Società residenti	Registro delle Imprese (<i>fonte ufficiale</i>)	società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società in accomandita per azioni, società in accomandita semplice, società di fatto, società semplice, società in nome collettivo, società costituita in base a leggi di altro stato, altre imprese iscritte nel Registro delle Imprese con sede legale in Italia
Pubblica amministrazione	ISTAT (<i>fonte ufficiale</i>)	pubbliche amministrazioni
Fondi comuni d'investimento italiani	Banca d'Italia (<i>fonte ufficiale</i>)	patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.).
Altri soggetti residenti	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco ISTAT, associazioni tra professionisti, ecc. con sede legale in Italia
Società e enti non residenti	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni, ecc. con sede legale all'estero
Cointestazioni	Intermediari segnalanti (<i>fonte cooperativa</i>)	insieme di più soggetti coobbligati

Appendice C21

TIPOLOGIE DI SOGGETTI: FONTI DI AGGIORNAMENTO

Tipologia del soggetto	Fonte di aggiornamento degli attributi	Attributi anagrafici
Persone fisiche	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	cognome, nome, codice fiscale, luogo di nascita, sesso, luogo di residenza, specie giuridica, settore di attività economica, situazione giuridica, eredità
Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)	denominazione, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al REA, specie giuridica, situazione giuridica, sede legale della casa madre
	<i>solo per gli intermediari vigilati</i> Banca d'Italia (fonte ufficiale)	codice ABI e settore di attività economica.
	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	settore di attività economica
Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)	denominazione, codice fiscale, sede legale, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
Fondi comuni d'investimento italiani	Banca d'Italia (Fonte ufficiale)	denominazione codice fiscale convenzionale, specie giuridica, sede legale, settore di attività economica, situazione giuridica
Altri soggetti residenti	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	denominazione, codice fiscale, sede legale, numero di iscrizione al REA, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
Società e enti non residenti	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	denominazione, sede legale, specie giuridica, situazione giuridica, settore di attività economica
	Banca d'Italia (fonte ufficiale)	codice di controparte (solo per gli intermediari vigilati)
Cointestazioni	Intermediari segnalanti (fonte cooperativa)	---

APPENDICE D

CONTENUTO DELLA PRIMA INFORMAZIONE

Appendice D1

PERSONE FISICHE, SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta: posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- *status* del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto segnalato;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice CR delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori²⁶;
- codice CR e dati anagrafici delle società di persone di cui il soggetto è socio²⁷;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie all'intermediario segnalante (garantiti)²⁸;
- codice CR, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)²⁹;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che nell'ambito di operazioni autoliquidanti hanno ceduto debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)³⁰;

²⁶ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

²⁷ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società

²⁸ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

²⁹ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁰ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

Appendice D2

SOCIETA' DI PERSONE

RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO

- Codice CR e dati anagrafici del soggetto richiesto;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio del nominativo richiesto verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- *status* del soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto segnalato;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto richiesto - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice CR e dati anagrafici dei singoli soci della società;
- codice CR delle cointestazioni di cui il soggetto fa parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori³¹;
- codice CR e dati anagrafici delle altre società di persone di cui il soggetto è socio³²;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti)³³;
- codice CR, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)³⁴;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto nell'ambito di operazioni autoliquidanti debiti di pertinenza del nominativo richiesto (cedenti)³⁵.

³¹ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

³² Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

³³ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁴ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁵ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio e *status* dei singoli soci della società;
- posizione globale di rischio e *status* delle società di persone di cui la società è socia;
- posizione globale di rischio e *status* delle cointestazioni di cui la società fa parte;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto richiesto;
- codice CR delle cointestazioni di cui i soci fanno parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori³⁶;
- posizione globale di rischio e *status* dei soggetti a favore dei quali il nominativo richiesto abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti);
- posizione globale di rischio e *status* dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo richiesto nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

³⁶ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

Appendice D3

COINTESTAZIONI**RICHIESTA DI PRIMO LIVELLO**

- Codice CR della cointestazione richiesta e codice CR e dati anagrafici dei singoli cointestatori;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso gli intermediari finanziari;
- ove richiesta, posizione globale di rischio della cointestazione richiesta verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente;
- sconfinamento e margine disponibile per categoria di censimento e variabile di classificazione;
- *status* della cointestazione richiesto;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione richiesta;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero richieste di prima informazione con causale richieste di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione richiesta - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie (garantiti)³⁷;
- codice CR, dati anagrafici dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)³⁸;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto nell'ambito di operazioni autoliquidanti debiti di pertinenza della cointestazione richiesta (cedenti)³⁹.

RICHIESTA DI SECONDO LIVELLO

Oltre alle informazioni previste dalla richiesta di primo livello sono forniti i seguenti ulteriori dati:

- posizione globale di rischio e *status* dei singoli cointestatori;
- codice CR, posizione globale di rischio e *status* delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatori della cointestazione richiesta e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori⁴⁰;

³⁷ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁸ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

³⁹ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatori.

⁴⁰ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della cointestazione.

- codice CR dati anagrafici delle società di cui siano soci i singoli cointestatari della cointestazione richiesta⁴¹ ;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione richiesta;
- posizione globale di rischio e *status* dei soggetti a favore dei quali la cointestazione richiesta abbia eventualmente rilasciato garanzie(garantiti);
- posizione globale di rischio e *status* dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione richiesta nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti).

⁴¹ Tali dati vengono forniti solo se vi sono segnalazioni di importo a nome della società.

APPENDICE E

CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO

Appendice E1

PERSONE FISICHE, SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI E NON RESIDENTI

- Codice CR e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione dello sconfinamento e del margine disponibile;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinamento, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)¹⁸;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)¹⁹;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedenti)²⁰.

¹⁸ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

¹⁹ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²⁰ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI²¹

- Codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio delle società di persone di cui il soggetto segnalato sia socio;
- codice CR e posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui il soggetto segnalato fa parte; codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatari .

²¹ Il codice CR e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati vengono forniti solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

Appendice E2

SOCIETA' DI PERSONE

- Codice CR e dati anagrafici del soggetto segnalato;
- codice CR e dati anagrafici dei soci della società di persone;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, dello sconfinamento e del margine disponibile;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano il soggetto per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più il soggetto;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria del soggetto;
- indicazione sulla posizione globale di rischio del soggetto segnalato - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinarsi, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali il soggetto segnalato abbia rilasciato garanzie (garantiti)²²;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dal nominativo segnalato nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)²³;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza del nominativo segnalato (cedente)²⁴.

²² Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²³ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²⁴ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI²⁵

- Codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei singoli soci della società;
- codice CR, posizione globale di rischio delle cointestazioni di cui la società segnalata fa parte e codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori ;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio delle altre società di persone di cui la società segnalata è socia;
- codice CR e dati anagrafici delle altre società di persone di cui i soci fanno parte;
- codice CR delle cointestazioni di cui i soci fanno parte; codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatori .

²⁵ Il codice CR e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati vengono forniti solo se al loro nome sono presenti segnalazioni di importo.

Appendice E3

COINTESTAZIONI

- Codice CR e dati anagrafici dei cointestatari;
- posizione parziale di rischio segnalata dall'intermediario;
- posizione globale di rischio verso tutti gli intermediari;
- posizione globale di rischio verso gli intermediari finanziari;
- posizione globale di rischio della cointestazione verso il gruppo creditizio cui appartiene l'ente segnalante;
- indicazione sulla posizione globale di rischio, a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione, dello sconfinamento e del margine disponibile;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano la cointestazione per la prima volta e numero degli intermediari che non segnalano più la cointestazione;
- numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto della cointestazione;
- numero degli intermediari trascinati;
- numero delle richieste di prima informazione con causale richiesta di fido pervenute negli ultimi sei mesi per le quali non ci sia ancora stata la relativa segnalazione di importo;
- esistenza di garanzie prestate da terzi che assistono la posizione debitoria della cointestazione;
- indicazione sulla posizione globale di rischio della cointestazione segnalata - a livello di categoria di censimento e variabile di classificazione - del trascinarsi, totale o parziale, dei relativi importi dal periodo precedente.

INFORMAZIONI RELATIVE AI CENSITI COLLEGATI

- Codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti a favore dei quali la cointestazione segnalata abbia rilasciato garanzie (garantiti)²⁶;
- codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti dalla cointestazione segnalata nell'ambito di operazioni autoliquidanti (ceduti)²⁷;
- codice CR e dati anagrafici dei soggetti che hanno ceduto, nell'ambito di operazioni autoliquidanti, debiti di pertinenza della cointestazione segnalata (cedenti)²⁸.

²⁶ Se il soggetto garantito è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²⁷ Se il soggetto ceduto è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

²⁸ Se il soggetto cedente è una cointestazione vengono forniti anche i codici CR e i dati anagrafici dei cointestatari.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOBBLIGAZIONI²⁹

- Codice CR, dati anagrafici e posizione globale di rischio dei singoli cointestatari;
- codice CR e posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui i cointestatari fanno parte, codice CR e dati anagrafici degli altri cointestatari;
- codice CR e dati anagrafici delle società di persone di cui i cointestatari siano eventualmente soci.

²⁹ Il codice CR e i dati anagrafici dei soggetti coobbligati vengono forniti solo se a nome della coobbligazione sono presenti segnalazioni di importo.

APPENDICE F
PROSPETTO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE

Avvertenza: le segnalazioni dovranno avvenire avvalendosi del presente raccordo e dei principi di carattere generale. Alcune delle voci di seguito elencate non tengono conto delle modifiche apportate alla Circ. n. 272/2008 “Matrice dei Conti” con il 1° (dicembre 2009) e il 2° (febbraio 2011) aggiornamento.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI AUTOLIQUIDANTI (Voce 550200)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58005.22	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Sono da escludere gli anticipi all’importazione
58005.24	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – CONTI CORRENTI	Solo per le operazioni SBF
58005.32	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO	
58005.36	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola parte diversa da anticipi per crediti futuri
58005.42	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – ALTRI FINANZIAMENTI	Limitatamente alle operazioni che hanno le caratteristiche di rischi autoliquidanti (ad esempio sconto, cessioni di credito ex art. 1260 cc)
NB vanno inserite in questa categoria anche le forme tecniche raccordate con rischi a scadenza o a revoca qualora utilizzate per operazioni di prefinanziamento di mutuo.		

CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI A SCADENZA (Voce 550400)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58005.10	FINANZIAMENTI – VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE – PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58005.14	FINANZIAMENTI – VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE – ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente prefinanziamento di mutuo

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58005.22	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.	Solo per anticipi all'importazione e esclusi gli utilizzi di linee di credito SBF.
58005.24	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – CONTI CORRENTI	Esclusi i prefinanziamenti di mutuo e i rapporti dai quali l'intermediario può recedere prima della scadenza anche senza giusta causa.
58005.26	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – MUTUI	
58005.30	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – CARTE DI CREDITO – UTILIZZI	
58005.34	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – PRESTITI PERSONALI	
58005.36	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – OPERAZIONI DI FACTORING	Per la sola componente relativa agli anticipi per crediti futuri
58005.38	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – LEASING FINANZIARIO	
58005.40	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58005.42	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – ALTRI FINANZIAMENTI	Se non rappresentati da titoli o da depositi, esclusa la componente da inserire in autoliquidanti.
58900.10	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE – PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE – ALTRI FINANZIAMENTI	
58940.02	FILIALI ESTERE - RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE – RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI – ATTIVI - FINANZIAMENTI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI A REVOCA (Voce 550600)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58005.14	FINANZIAMENTI – VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE – ALTRI FINANZIAMENTI	
58005.24	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – CONTI CORRENTI	Esclusi gli utilizzi di linee di credito S.B.F. e i rapporti dai quali l'intermediario non può recedere prima della scadenza se non per giusta causa. Esclusi inoltre i prefinanziamenti di mutuo.
58005.28	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA –	

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
	CARTE DI CREDITO – ANTICIPI TECNICI	
58005.30	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – CARTE DI CREDITO – UTILIZZI	
58005.42	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – ALTRI FINANZIAMENTI	
58020.19	ALTRE ATTIVITÀ – ASSEGNI DI C/C – TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.20	ALTRE ATTIVITA' – ASSEGNI DI C/C – INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE	
58020.21	ALTRE ATTIVITA' – ASSEGNI DI C/C – INSOLUTI AL PROTESTO - TRATTI SU TERZI	
58020.22	ALTRE ATTIVITA' – ALTRE	
58900.12	FILIALI ESTERE - FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE – ALTRI FINANZIAMENTI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORSALE E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI (Voce 550800)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: SOFFERENZE (Voce 551000)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58007	SOFFERENZE	Tutta la voce, escluse le sottovoci 18 – 19 – 50 – 51
58902	SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE	Tutta la voce, esclusa la sottovoci 18

CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE (Voce 552200)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58385	GARANZIE RILASCIATE	Tutta la voce escluse le sottovoci 04 e 08. La sottovoce 10 - Attività costituite in garanzia – deve essere inclusa per la sola parte delle operazioni di natura commerciale.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA (Voce 552400)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58385	GARANZIE RILASCIATE	Tutta la voce escluse le sottovoci 02 e 06. La sottovoce 10 - Attività costituite in garanzia – deve essere inclusa per la sola parte delle operazioni di natura finanziaria .

CATEGORIA DI CENSIMENTO: DERIVATI FINANZIARI (Voce 553300)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58020.04	ALTRE ATTIVITA' – DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI: ALTRE	Al netto di eventuali accordi di compensazione e per la sola parte relativa ai derivati finanziari OTC

CATEGORIA DI CENSIMENTO: OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI (Voce 554800)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58005.42	FINANZIAMENTI – VERSO CLIENTELA – ALTRI FINANZIAMENTI	
58315.02	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 – AGEVOLATI – SOFFERENZE	
58315.04	FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 80/2005 – AGEVOLATI – ALTRI	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI PER CASSA - OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA CAPOFILA (Voce 554900)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI PER CASSA - OPERAZIONI IN POOL - AZIENDA PARTECIPANTE (Voce 554901)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI PER CASSA - OPERAZIONI IN POOL – TOTALE (Voce 554902)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA ORDINARIA - DEBITORI CEDUTI (Voce 555100)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI PASSATI A PERDITA (Voce 555200)

La categoria non è raccordabile con specifiche voci della matrice dei conti.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI CEDUTI A TERZI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (Voce 555400)**Voci di matrice**

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58083	CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE	Tutta la voce
NB nella categoria devono essere incluse anche le cessioni verso IFM		

RIQUADRO 1: VOCI DA IMPUTARE ALLA CATEGORIA PERTINENTE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO**Voci di matrice**

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
58020.10	ALTRE ATTIVITA' – DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	
58020.18	ALTRE ATTIVITA' – DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI – INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE	
58045.14	ALTRE PASSIVITA' – PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA	Se rettificative di operazioni di impiego
58045.18	ALTRE PASSIVITA' – PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE	Se rettificative di operazioni di impiego
58045.22	ALTRE PASSIVITA' – INTERESSI E	se rettificative di operazioni di impiego

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
	COMPETENZE DA ACCREDITARE	
58045.26	ALTRE PASSIVITA' – ALTRE	Se rettificative di operazioni di impiego

APPENDICE G

PROSPETTO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Avvertenza: le segnalazioni dovranno avvenire avvalendosi del presente raccordo e dei principi di carattere generale. Le voci di matrice di seguito elencate devono intendersi al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate e al netto delle sofferenze e delle attività cedute e non cancellate; alcune di esse non tengono conto delle modifiche apportate alla Circ. n. 217/1996 “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale” con l’8° (dicembre 2009) e il 9° (febbraio 2011) aggiornamento.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI AUTOLIQUIDANTI (Voce 550200)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52158.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO	Deve essere indicato il valore dell’anticipo e non il valore nominale. Solo per la parte di crediti non scaduti ceduti da un soggetto diverso da intermediario.
52160.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: A TITOLO DEFINITIVO	Deve essere indicato il valore dell’anticipo e non il valore nominale. Solo per la parte di crediti non scaduti ceduti da un soggetto diverso da intermediario.
52162.02	CREDITI VERSO CEDENTI PER ANTICIPI DI FACTORING – TIPOLOGIA: PER FACTORING PRO SOLVENDO	
52162.04	CREDITI VERSO CEDENTI PER ANTICIPI DI FACTORING – TIPOLOGIA: PER FACTORING PRO SOLUTO	
52162.08	CREDITI VERSO CEDENTI PER ANTICIPI DI FACTORING – TIPOLOGIA: ALTRI	
52184.02	ESPOSIZIONE PER ALTRE CESSIONI – QUALITÀ: VERSO CEDENTI PER ANTICIPI	Esclusi gli anticipi per crediti futuri.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI A SCADENZA (Voce 550400)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52100	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI RESIDUI PER CONTRATTI ATTIVI	

52102	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: CREDITI PER CANONI SCADUTI	
52104	CREDITI PER LEASING FINANZIARIO: ALTRI CREDITI	
52112	ESPOSIZIONI PER LEASING FINANZIARIO PER CONTRATTI NON IN DECORRENZA	
52158.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO	Solo per la parte di crediti non scaduti ceduti da intermediario.
52160.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: A TITOLO DEFINITIVO	Solo per la parte di crediti non scaduti ceduti da intermediario.
52162.06	CREDITI VERSO CEDENTI PER ANTICIPI DI FACTORING – TIPOLOGIA: PER CESSIONE DI CREDITI FUTURI	
52184.02	ESPOSIZIONE PER ALTRE CESSIONI – QUALITA: VERSO CEDENTI PER ANTICIPI	Solo per anticipi su crediti futuri.
52210	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI	
52284	CREDITO IMMOBILIARE	
52286.02	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	
52404	PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI	Se non rappresentati da titoli
48200.02	ATTIVITA' SENZA RITARDI NEI RIMBORSI - MUTUI	
48200.06	ATTIVITA' SENZA RITARDI NEI RIMBORSI – CREDITI AL CONSUMO	
48200.10	ATTIVITA' SENZA RITARDI NEI RIMBORSI - CREDITI PER OPERAZIONI DI LEASING	
48205.02	ATTIVITA' CON RITARDI NEI RIMBORSI - MUTUI	
48205.10	ATTIVITA' CON RITARDI NEI RIMBORSI - CREDITI PER OPERAZIONI DI LEASING	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: RISCHI A REVOCA (Voce 550600)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52158.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO	Solo per la parte di crediti scaduti.

52160.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: A TITOLO DEFINITIVO	Solo per la parte di crediti scaduti.
52218	CREDITI PER CARTE DI CREDITO	Solo per la parte degli anticipi tecnici e degli scaduti su rimborso a saldo

CATEGORIA DI CENSIMENTO: SOFFERENZE (Voce 551000)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52372.02	ESPOSIZIONI LORDE – SOFFERENZE: RIPARTIZIONE ECONOMICA	Solo per le sofferenze rivenienti da operazioni oggetto di rilevazione in CR

CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE (Voce 552200)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE COMPLESSIVO	Solo per le garanzie di natura commerciale

CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA (Voce 552400)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
46570	GARANZIE RILASCIATE: VALORE COMPLESSIVO	Solo per le garanzie di natura finanziaria

CATEGORIA DI CENSIMENTO: GARANZIE RICEVUTE (Voce 553200)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52420	GARANZIE RICEVUTE	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: DERIVATI FINANZIARI (Voce 553300)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE

52002.20	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	Al lordo delle rettifiche e al netto di eventuali accordi di compensazione
52016.00	DERIVATI DI COPERTURA	Al lordo delle rettifiche e al netto di eventuali accordi di compensazione

CATEGORIA DI CENSIMENTO: OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI (Voce 554800)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52296.02	ATTIVITA' SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: LEASING	
52296.04	ATTIVITA' SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: FACTORING	
52296.06	ATTIVITA' SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: ALTRI FINANZIAMENTI	
52296.08	ATTIVITA' SU FONDI PUBBLICI IN AMMINISTRAZIONE - TIPOLOGIA DEGLI IMPIEGHI: GARANZIE E IMPEGNI - VALORE COMPLESSIVO	

NB i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi di terzi in amministrazione devono essere inclusi per la sola parte non comportante un rischio per l'ente segnalante.

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA ORDINARIA - DEBITORI CEDUTI (Voce 555100)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
52142	CREDITI PER FACTORING - MODALITA' DI CESSIONE	
52158.00	CREDITI CEDUTI PER ALTRE CESSIONI DI FACTORING: AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO	

CATEGORIA DI CENSIMENTO: CREDITI CEDUTI A TERZI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (Voce 555400)

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
--------	-------------	------

52344	ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	Sono da escludere le sottovoci 12, 30 e 48
52362.18	VARIAZIONE DELLE SOFFERENZE IN DIMINUIZIONE: CESSIONE PER CARTOLARIZZAZIONE	Con riferimento ai crediti ceduti nel mese di riferimento
<i>NB devono essere incluse anche le altre operazioni di cessione crediti</i>		

**RIQUADRO 1: VOCI DA IMPUTARE ALLA CATEGORIA PERTINENTE IN BASE ALLA
FORMA TECNICA DEL FINANZIAMENTO**

Voci di matrice

CODICI	DESCRIZIONE	NOTE
46535.00	FINANZIAMENTI A PARTECIPATE NELL'ATTIVITA' DI MERCHANT BANKING	
52286.06	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI - ALTRI FINANZIAMENTI	
52290	ALTRI CREDITI	
48200.14	ATTIVITA' SENZA RITARDI NEI RIMBORSI: ALTRI CREDITI	
48205.14	ATTIVITA' CON RITARDI NEI RIMBORSI: ALTRI CREDITI	

APPENDICE H

SCHEMA TIPO DELLA LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla filiale della
Banca d'Italia di

(denominazione dell'intermediario)

(codice intermediario)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni disciplinanti il servizio centralizzato dei rischi si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro dell'intermediario)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Collegio sindacale

Il Direttore generale

APPENDICE I
ELENCO DEI MESSAGGI

001 - Segnalazione anagrafica di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice CR di una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. Se il soggetto da segnalare ha un codice fiscale incompatibile con i dati anagrafici il messaggio deve essere documentato. L'intermediario può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il proprio cliente tra i soggetti presentati.

002 - Richiesta di 1ª informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa il solo codice CR (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

003 - Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice CR di un soggetto diverso da una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. L'intermediario può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il proprio cliente tra i soggetti presentati.

004 - Richiesta di 1ª informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa il solo codice CR (se conosciuto). L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

005 - Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione della CR e il dato da modificare; con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo. Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio.

006 - Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da una persona fisica. Il messaggio deve recare sia il dato vecchio sia quello nuovo; con un unico

messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

007 - Segnalazione di fusione

Messaggio da utilizzare per segnalare alla Centrale dei rischi le operazioni di fusione che interessano i soggetti censiti. Il messaggio deve contenere il codice CR della società incorporante (soggetto attivo della fusione), i codici CR di tutte le società incorporate (soggetti passivi o cessati) e la data di decorrenza dell'evento.

008 - Conferma dati

Messaggio da utilizzare in risposta a una specifica richiesta della CR volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

009 - Conferma di variazione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della C.R volta ad accertare la correttezza di una variazione degli attributi anagrafici di un censito da apportare alla base dati CR.

010 - Conferma di fusione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della C.R volta ad accertare la correttezza un'operazione di fusione da registrare nella base dati CR.

011 - Notifica di dissenso

Messaggio da utilizzare per manifestare il disaccordo su una fusione recepita nelle anagrafi della Centrale dei rischi o sulla eliminazione di una doppia codifica.

012 - Segnalazione composizione societaria

Messaggio da utilizzare - in risposta alla richiesta di sviluppo societario inviata dalla CR - per comunicare l'elenco dei soci che fanno parte di una società di persone. Il messaggio deve contenere il codice CR della società, i codici CR dei soci che fanno o hanno fatto parte della società a partire dalla data di inizio validità indicata nella richiesta, inoltre, per ciascun socio, deve essere indicata la data di ingresso nella società e l'eventuale data di uscita.

013 - Aggiornamento di legame societario

Messaggio da utilizzare per informare la CR che un soggetto è entrato a far parte di una società (tipo operazione: inserimento), ne è uscito (tipo operazione: scioglimento) o non è mai stato socio (tipo operazione: annullamento). Nel messaggio oltre ai codici CR della società e del socio devono essere indicate, coerentemente con il tipo operazione le date di validità del legame.

014 - Correzione di legame societario

Messaggio da utilizzare per correggere una o entrambe la date di validità di un legame societario registrato nella base dati della CR.

015 - Segnalazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice CR di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici CR dei singoli cointestatori Qualora

l'intermediario intenda chiedere il codice CR per una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato.

016 - Richiesta di 1ª informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici CR dei cointestatori. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso.

017 - Annullamento di cointestazione

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati CR. L'intermediario, prima di inviare il messaggio, deve cancellare gli importi precedentemente segnalati in capo alla cointestazione.

100 - Segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio - rientranti nei limiti di censimento - in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi.

101 - Rettifica agli importi

Messaggio da utilizzare per correggere una posizione di rischio precedentemente comunicata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio della segnalazione mensile. Il messaggio, in ogni caso, deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati.

102 - Proposta di indagine sugli importi

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica della posizione globale di rischio di un soggetto d'interesse dell'intermediario.

103 - Proposta di indagine su numero enti segnalanti

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sul numero degli intermediari che segnalano importi in capo un soggetto d'interesse dell'intermediario.

104 - Proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sulla corretta imputazione dei rischi in presenza di un caso di omonimia riguardante una persona fisica.

105 - Proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sulla corretta imputazione dei rischi in presenza di un caso di omonimia riguardante un soggetto diverso da persona fisica.

106 - Conferma dei rischi segnalati

Messaggio da utilizzare, in risposta a una specifica richiesta della CR, per confermare l'esattezza di una posizione di rischio precedentemente segnalata.

107 - Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata.

150 - Segnalazione dello status della clientela

Messaggio da utilizzare per segnalare i cambiamenti intervenuti nella situazione debitoria della clientela.

160 - Richiesta di informazione periodica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso informazione concernente un insieme di soggetti. Nel messaggio devono essere riportati i codici C.R. dei nominativi oggetto della richiesta. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data di riferimento e il motivo della richiesta.

APPENDICE L

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

001 - Sospensione

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, ad esempio è stata avviata un'indagine presso gli altri intermediari.

002 - Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

003 - Scarto della variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati CR per il censito oggetto della variazione.

004 - Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati CR per il censito oggetto della variazione.

005 - Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati CR uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati CR dei sinonimi trovati.

006 - Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di soggetto diverso da persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati CR uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati CR dei sinonimi trovati. Se il sinonimo è una società di persone viene fornito lo sviluppo societario (se conosciuto), se il sinonimo è un soggetto incorporato vengono forniti i dati anagrafici dell'attivo.

009 - Codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice CR del soggetto segnalato.

010 - Codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di soggetto diverso da persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice CR del soggetto segnalato.

011 - Variazione anagrafica di persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di una persona fisica di loro interesse censita nella base dati CR.

012 - Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di un censito diverso da persona fisica di loro interesse.

013 - Fusione

Comunicazione con la quale la CR dà notizia di una fusione registrata nella base dati agli intermediari interessati ai censiti coinvolti nella fusione. Nella comunicazione vengono forniti la data di decorrenza della fusione, i dati anagrafici e il codice CR del soggetto attivo e di tutti i soggetti passivi.

014 - Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati un parere in merito alla variazione dei dati anagrafici di una persona fisica, proposta da altro intermediario.

015 - Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati un parere in merito a una variazione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica, proposta da altro intermediario.

016 - Sollecito

Comunicazione con la quale la CR sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

017 - Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice CR del

censito che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice CR del censito eliminato (erroneo).

018 - Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice CR del censito che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice CR del censito eliminato (erroneo).

019 - Richiesta di conferma dati di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito presenti nella base dati CR se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

020 - Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

021 - Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di uno o più attributi anagrafici di una persona fisica non presenti nella base dati CR.

022 - Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di uno o più attributi anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica non presenti nella base dati CR.

023 - Richiesta di conferma fusione

Comunicazione con la quale la CR chiede agli intermediari interessati un parere su un'operazione di fusione notificata da altro intermediario.

024 - Richiesta di messaggio documentato

Comunicazione con la quale la CR richiede all'intermediario di documentare i dati segnalati.

025 - Richiesta di documento mancante

Comunicazione con la quale la CR segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio.

026 - Richiesta di messaggio mancante

Comunicazione con la quale la CR segnala all'intermediario che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento.

027 - Scarto di un messaggio di legame

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che un messaggio di legame è stato scartato, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

028 - Sviluppo società

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati della composizione di una società di persone.

029 - Aggiornamento o correzione di legame societario

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati di un aggiornamento o di una correzione apportata alla composizione di una società'. Nella comunicazione viene fornito solo il legame società-socio che è stato oggetto dell'aggiornamento o della correzione.

030 - Inserimento o annullamento di cointestazione

Comunicazione con la quale la CR risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici CR della cointestazione e dei cointestatori.

031 - Sostituzione di cointestazione

Comunicazione con la quale gli intermediari interessati vengono informati della sostituzione del codice di una cointestazione avvenuta per effetto di un evento anagrafico che ha coinvolto uno o più cointestatori (ad esempio fusione o doppia codifica).

032 - Richiesta di sviluppo societario

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene invitato a fornire l'elenco dei soci di una società di persone.

033 - Richiesta di aggiornamento dei legami societari

Comunicazione con la quale l'intermediario è invitato ad aggiornare o correggere una composizione societaria per la quale è stata rilevata un'incongruenza (ad esempio: società di persone con un unico socio da più di sei mesi).

100 - Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

101 - Richiesta di rettifica agli importi

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata.

102 - Scarto di segnalazione di rischio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che una posizione di rischio della segnalazione mensile o una rettifica agli importi è stata scartata, indicando il motivo dello scarto (rilievo).

- 103 - Richiesta di conferma rischi (persona fisica)**
Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.
- 104 - Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)**
Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.
- 105 - Esito di indagine sugli importi**
Comunicazione con la quale la CR rende noto all'intermediario proponente l'esito di un'indagine su una posizione di rischio.
- 106 - Rettifica della posizione globale di rischio**
Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.
- 107 - Prima informazione su persona fisica.**
Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta prima informazione su una persona fisica.
- 108 - Prima informazione su soggetto non persona fisica**
Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su un soggetto diverso da persona fisica.
- 109 - Prima informazione su cointestazione**
Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione su una cointestazione.
- 110- Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati.**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati di sintesi sui soggetti segnalati dall'intermediario stesso.
- 111- Flusso di ritorno personalizzato: relazioni tra censiti.**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le relazioni tra soggetti segnalati (presenti nei dati di sintesi) e gli altri soggetti censiti nella base dati CR.
- 112- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici delle persone fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.
- 113- Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica.**
Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti.

114- Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo.

Comunicazione con la quale la CR fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati dall'intermediario e dei soggetti a questi collegati.

115 - Rilievi su segnalazioni di rischio

Comunicazione con la quale la CR pone all'attenzione dell'intermediario segnalante presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio della segnalazione mensile o dei messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.

116 - Flusso di ritorno statistico

Comunicazione con cui la CR fornisce mensilmente agli intermediari segnalanti il flusso di ritorno statistico.

117 - Testo

Comunicazione "testuale", non predefinita, che la CR può utilizzare per colloquiare con gli intermediari segnalanti.

118 - Annullamento di comunicazioni già inviate

Comunicazione con la quale la CR annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.

119 - Conferma acquisizione invio

Comunicazione con la quale la CR notifica a ciascun intermediario l'acquisizione della segnalazione mensile di rischio (messaggio 100).

124 - Flusso di informazione periodica

Comunicazione con la quale la CR fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione periodica su un insieme di soggetti.

155 - Flusso di ritorno sullo *status* della clientela

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella situazione debitoria della clientela.

201 - Richiesta di rettifica dati – ente incorporato

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio errata a nome dell'ente incorporato.

203 - Richiesta di verifica dati persona fisica – ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona fisica e segnalata dall'ente incorporato.

204 - Richiesta di verifica dati persona non fisica – ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR chiede all'intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riferita ad una persona giuridica e segnalata dall'ente incorporato.

206 - Comunicazione di rettifica dati – ente incorporato

Comunicazione con la quale la CR informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito a nome dell'ente incorporato.

901 - Scarto invio

Comunicazione con la quale la CR informa l'intermediario segnalante che è stato scartato l'intero messaggio di segnalazione mensile dei rischi.

GLOSSARIO

Accollo

Contratto bilaterale in base al quale un soggetto (accollante) assume l'obbligazione che il debitore (accollato) ha nei confronti del creditore (accollatario). L'accollo può essere *liberatorio* o *cumulativo* a seconda che il debitore originario sia liberato dall'obbligazione ovvero rimanga obbligato in solido con l'accollante.

Accordi di compensazione

Contratti in base ai quali due o più controparti si accordano sull'esecuzione di un solo pagamento netto, in un momento prefissato, a compensazione di una serie di debiti e crediti che giungono a scadenza in una stessa data e valuta. Il soggetto che ha stipulato un accordo di compensazione con la controparte è creditore/debitore nei confronti di quest'ultima se l'importo (*relativo* al contratto netto) ottenuto dalla differenza fra la somma delle posizioni a credito e la somma delle posizioni a debito attinenti a ciascun contratto, è positivo/negativo.

Acquisti di crediti a titolo definitivo

Operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo; ai fini di Centrale dei rischi dette operazioni si considerano di "factoring".

Cab

Codice di avviamento bancario assegnato ai comuni italiani.

Cartolarizzazione

Cessione di crediti o di altre attività finanziarie non negoziabili a una società qualificata che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni e provvede alla conversione di tali crediti o attività in titoli negoziabili su un mercato secondario. In Italia la materia è regolata dalla L. 30.4.1999, n. 130.

Cassa Compensazione e Garanzia

Società per azioni costituita nel marzo del 1992 sulla base della L. 2.1.1991, n. 1, con il compito di garantire, sui mercati italiani, le operazioni in futures e option, nonché il buon fine e la liquidazione dei

contratti su titoli quotati. Dal 16 dicembre 2002 essa svolge la funzione di controparte centrale sul Mercato telematico dei titoli di Stato insieme a Clearnet (società bancaria che agisce come controparte centrale sul mercato francese).

Categorie di censimento

Raggruppamenti di posizioni di rischio omogenee individuati sulla base delle caratteristiche delle operazioni censite.

Classi di dati

Tipologie di importo previste per le diverse operazioni oggetto di rilevazione.

Clientela diversa da intermediari

Comprende i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e società di assicurazione.

Codice ABI

Codice identificativo dell'intermediario segnalante.

Codice CR

Codice identificativo attribuito dalla Centrale dei rischi ai soggetti registrati nella base dati.

Codice UIC dello Stato Estero

Codice assegnato dall'Ufficio italiano dei cambi a uno stato estero.

Cointestazione

Relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti avente autonoma rilevanza solo con riferimento all'esistenza di un rapporto di credito di cui essi risultino congiuntamente intestatari.

Contratto autonomo di garanzia

Promessa di un soggetto di pagare a favore di un terzo una somma di denaro, dietro sua semplice richiesta e con rinuncia a far valere ogni contestazione ed eccezione relativa al rapporto principale.

Contratti derivati finanziari

Contratti orientati a modificare l'esposizione ai c.d. rischi di mercato (rischio di tasso d'interesse, di tasso di cambio, di variazione dei corsi azionari, etc.) dei soggetti contraenti. Essi sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del differenziale fra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

Contratti derivati finanziari interni

Contratti conclusi tra diverse unità operative della banca segnalante, con l'obiettivo di riallocare in portafogli diversi i rischi e i rendimenti di determinate operazioni. Essi possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, nella direzione generale, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio di negoziazione) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere o tra queste ultime.

Crediti per cassa

Finanziamenti per cassa, incluse le sofferenze, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti.

Credito al consumo

Credito concesso, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a

favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Crittografia

Sistema di cifratura/decifratura dei dati.

Ente corrispondente

Ente che provvede a inviare le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Tale soggetto coincide con l'intermediario partecipante al servizio ove quest'ultimo non si avvalga di un centro esterno per l'invio dei dati.

Factoring

Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un finanziamento in favore del cedente.

Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994

Garanzie prestate da intermediari segnalanti per prestiti sociali di società cooperative, nonché cambiali finanziarie e certificati di investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.

Garanzie reali

Garanzie che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne).

Identificativo

Insieme degli elementi di identificazione di una comunicazione o di un messaggio, rappresentati dai codici dell'applicazione, del mezzo trasmissivo, dell'intermediario segnalante e del tipo messaggio o comunicazione, nonché dal numero progressivo di quest'ultimo e dalla sua data di produzione.

Incapienza della garanzia

Differenza negativa tra il valore della garanzia reale che assiste una linea di credito e l'utilizzato di quest'ultima.

Insoluti

Effetti e altri documenti acquisiti dall'intermediario scaduti e impagati.

Insolvenza (stato di)

Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.

Leasing finanziario

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.

Legami

Collegamenti tra il singolo censito e le obbligazioni di cui lo stesso è componente. La Centrale dei rischi rileva il legame esistente tra una contestazione e i suoi singoli componenti, nonché quello esistente tra società e soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società stessa.

Limiti di censimento

Soglie di rilevazione fissate dalla Banca d'Italia per la segnalazione delle posizioni di rischio.

Margine disponibile

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Mercati ufficiali

Per mercati ufficiali s'intendono i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del d.lgs. 24.2.1998 (T.U.F.) e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) funzionano regolarmente;
- b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese di origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
- c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata.

Mercati "over the counter"

Mercati non soggetti al controllo di un'apposita autorità che li regolamenti.

Modello di rilevazione dei rischi

Schema predefinito di rappresentazione delle informazioni da segnalare alla Centrale dei rischi, articolato in categorie di censimento, variabili di classificazione e classi di dati.

Operazioni in pool

Operazioni di erogazione di finanziamenti o di rilascio di garanzie alle quali partecipano due o più intermediari, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Posizione globale di rischio

Esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti nei confronti del singolo affidato e dei soggetti collegati.

Posizione parziale di rischio

Esposizione di un intermediario segnalante nei confronti del singolo affidato.

Prefinanziamento

Erogazione di risorse finanziarie (di norma a breve scadenza), preliminare rispetto alla concessione del finanziamento principale, destinata a essere rimborsata con il ricavato di quest'ultimo finanziamento.

Prestiti subordinati

Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente.

Prima informazione (servizio di)

Servizio svolto a favore degli intermediari segnalanti che, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito.

Pronti contro termine

Operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario segnalante acquista a pronti una determinata quantità di titoli e contestualmente rivende a termine al medesimo cliente un pari quantitativo di titoli della stessa specie a un prezzo prestabilito.

Registro delle imprese

Strumento mediante il quale viene attuata la pubblicità legale dei soggetti che esercitano attività d'impresa. Il Registro, previsto dagli artt. 2188 e ss. C.C. (e reso operativo con la l. 29.12.1993 n. 580 ed il relativo regolamento approvato con d.p.r. 7.12.1995 n. 581, modificato con il d.p.r. 1996/559) è tenuto presso un apposito ufficio, istituito in ogni provincia, della camera di commercio.

Residente

Soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero soggetto che svolge in Italia attività produttiva di reddito.

Rete nazionale interbancaria (RNI)

Infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti gestita dalla S.I.A. Si avvalgono della rete alcune procedure informatiche gestite direttamente dalla Banca d'Italia.

Riporto attivo

Operazione con la quale l'intermediario segnalante acquista, verso corrispettivo di un prezzo, la proprietà di titoli di credito ricevuti dalla controparte che si impegna a ritrasferire alla scadenza convenuta verso rimborso del prezzo di acquisto aumentato nella misura prestabilita.

Saldo contabile

Somma algebrica di tutti gli addebitamenti e di tutti gli accreditamenti registrati in conto alla data di riferimento della segnalazione.

Sconfinamento

Differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione senza alcuna compensazione tra le segnalazioni di un singolo intermediario e quelle di più intermediari.

Sezione informativa

Sezione del modello di rilevazione dei rischi nella quale vengono evidenziate talune categorie di operazioni che, pur non costituendo degli

affidamenti in senso stretto, contribuiscono a fornire elementi utili alla ricostruzione della posizione debitoria del soggetto segnalato.

Sportello referente

Unità periferica che l'intermediario partecipante designa quale centro di imputazione dei rapporti con l'affidato.

Trascinamento dei dati

Procedura seguita dalla Centrale dei rischi in caso di omesso invio delle segnalazioni mensili di rischio da parte di un intermediario. In tal caso, nei flussi di ritorno e nelle risposte alle richieste di prima informazione o di informazione periodica vengono automaticamente riprodotti i dati di rischio segnalati dall'intermediario con riferimento alla rilevazione precedente.

Valore contabile

Valore per il quale la partita figura nella contabilità aziendale.

Variabili di classificazione

Attributi volti a qualificare la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.